Num. 104 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA **1861**

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Estero (franco ai confini) . . . »	50	26	14

TORINO, Sabato 27 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia . . . . L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco) . . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
26 Aprile	738,72	738,26	737,74	+ 18,3	+ 22,2	+ 26,3	+ 17,2	+ 20,6	+ 21,0	+ 7,0	N.	O.S.O.	S.O.	Ser. con vap.	Ser.	Ser.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 26 APRILE 1861

Il N. 4791 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 169 e 258 della Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859;

Visti gli articoli 207 e 208 del regolamento universitario approvato con Reale Decreto 20 ottobre 1860;

Visto l'articolo 4 del regolamento per le scuole mezzane e secondarie approvato con Reale Decreto del 22 settembre 1860;

Visto l'articolo 21 del regolamento per l'istruzione tecnica approvato con Reale Decreto del 19 settembre 1860;

Visto l'articolo 8 del regolamento per l'istruzione elementare sanzionato col Reale Decreto del 15 settembre 1860;

Ritenute le circostanze affatto eccezionali della città e provincia di Cagliari, e visto l'Atto consolare del Comune di Cagliari in data 2 corrente aprile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Sta fermo il tempo dell'apertura dell'Università di Cagliari, e delle scuole mezzane, normali, di istruzione tecnica e d'istruzione elementare nella Città e Provincia di Cagliari, quale è stabilito dai regolamenti sovracitati. Però, a cominciare da quest'anno nella Università ed in tutte le suddette scuole sarà vacanza il mese di maggio. Le vacanze maggiori dell'Università saranno ridotte ai mesi di settembre ed ottobre; quelle delle altre scuole dureranno dal 15 settembre al 15 ottobre.

Art. 2. Il corso del secondo semestre nell'Università, che comincia alla metà di marzo, sarà in forza dell'articolo precedente interrotto l'ultimo giorno di aprile, e ripigliato il primo giugno, per essere chiuso col 31 agosto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

F. DE-SANCTIS.

VITTORIO EMANUELE.

Per la grazia di Dio e per la volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 20 dicembre 1860, col quale furono chiamati sotto le armi tutti gl'individui delle provincie napolitane delle leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 pel già esercito delle Due Sicilie;

Visto il R. Decreto del 16 gennaio 1861, portante pubblicazione in dette provincie napolitane del nuovo Codice penale militare 1 ottobre 1859;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli individui delle leve degli anni 1857, 1858, 1859, 1860 che a termini dell'art. 1° del nostro Decreto 20 dicembre 1860 sono chiamati in servizio, dovranno con tutto il giorno 1° giugno essersi presentati al deposito generale d'arruolamento in Napoli.

In caso d'inobbedienza verranno le reclute dichiarate refrattarie ed i soldati che già avevano marciato, disertori, e puniti le prime colle leggi vigenti nelle provincie napolitane, ed i secondi a norma del nuovo Codice penale militare del 1 ottobre 1859, stato pubblicato in dette provincie con R. Decreto nostro dell' 16 gennaio 1861.

Art. 2. Eguali punizioni saranno inflitte a quegl' individui dell'ex-esercito napolitano appartenenti alle leve anteriori al 1857, che rinviati o rimasti alle loro case a tenore dell'art. 2 del precitato Decreto R. 20 dicembre 1860 fossero, per qualunque motivo, chiamati sotto le armi e non vi ottemperassero.

Art. 3. Tale chiamata potrà aver luogo anche individualmente per quelli appartenenti alle leve anteriori al 1857, i quali fossero trovati sbandati fuori del rispettivo comune od avessero turbato l'ordine pubblico ed i trasgressori saranno puniti nell'accennata conformità.

Art. 4. Quelli che si presenteranno nel termine di cui all' art. 1.o andranno esenti dalle pene nelle quali potrebbero essere incorsi in forza dell'art. 3 del citato nostro Decreto 20 dicembre 1860, il quale rimane abrogato in tutto ciò che ha di contrario al presente.

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dat. a Torino, addì 24 aprile 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno e con Decreto 18 volgente, S. M. si è degnata nominare a Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro l'avvocato Giacinto Chiapussi, questore della città e circondario di Torino.

In udienza del 25 aprile corrente, Bidognetti Ludovico capitano nei Carabinieri a cavallo del disciolto esercito delle Due Sicilie, fu nominato da S. M. commissario di guerra di 2.a classe nel Corpo d'Intendenza militare.

Con R. Decreto del 23 aprile 1861, S. M., sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, ha collocato in aspettativa per infermità provenienti dal servizio, il medico di reggimento di 1 a classe nel Corpo Sanitario militare dott. Paradisi Paolo.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 26 APRILE 1861

MINISTERO DELLA GUERRA.

Segretariato Generale.

Ammissioni al Corso suppletivo all' Accademia Militare presso la Scuola di fanteria in Modena.

Questo Ministero ha determinato che il Corso suppletivo alla Regia Militare Accademia, il quale nel prossimo maggio doveva aver principio presso la Scuola Militare di fanteria in Ivrea e presso la Scuola Militare di fanteria in Modena, sia soltanto stabilito presso quest'ultima, dovendo quella d'Ivrea essere destinata ad altro scopo.

Per norma quindi degli aspiranti che trasmisero al Ministero della Guerra domande per essere ammessi ad una delle predette Scuole di fanteria, si notifica che:

1. Gli aspiranti non militari i quali, a tenore delle Norme 8 scorso febbraio, debbono essere sottoposti ad esame per essere ammessi ad occupare i posti disponibili, dovranno presentarsi *entro il 30 volgente aprile al comandante della Scuola Militare di fanteria in Modena* per essere inscritti e chiamati alla visita sanitaria, che deve precedere l'ammissione loro agli esami oradetti;

2. Gli aspiranti non militari i quali pegli studii fatti sono dispensati dagli esami di ammissione, dovranno presentarsi al comandante della Scuola Militare di fanteria in Modena *dal 10 al 15 maggio venturo* per essere sottoposti alla visita sanitaria, e, quando idonei, ammessi al Corso suppletivo;

3. Quelli che non si presentino nei giorni sovra stabiliti, saranno considerati aver rinunziato all' ammissione;

4. Per gli aspiranti militari questo Ministero darà gli opportuni provvedimenti, per mezzo del Comando del Corpo a cui appartengono.

Le ammissioni al Corso suppletivo all'Accademia Militare presso la Scuola Militare di cavalleria in Pinerolo dovendo essere qualche poco ritardate, saranno ulteriormente notificate le disposizioni alle medesime relative.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Direzione generale

delle armi di Fanteria e Cavalleria.

Esami di concorso a posti di Veterinario in 2° vacanti nel Regio Esercito.

Resi vacanti nel Regio Esercito alcuni posti di Veterinario in 2°, i quali, a mente del R. Decreto 9 aprile 1833, vogliono esser messi a concorso ed accordati a quelli fra i concorrenti che abbiano conseguito nell' esperimento di esame un numero di punti di merito maggiore a quello stabilito per l'idoneità, il Ministero della Guerra rende noto:

1. Che le istanze di aspiro devono essere presentate al Consiglio Superiore Militare di Sanità in Torino, non più tardi del 30 aprile corrente;

2. Che le medesime dovranno essere estese in carta da bollo, e corredate, a tenore del succitato R. Decreto 9 aprile 1833, dei documenti comprovanti che il concorrente:

a) è di età non maggiore di anni 25,

b) è regnicolo o naturalizzato,

c) è celibe o vedovo senza prole,

d) e che finalmente ha sostenuto con distinzione gli esami prescritti per conseguire il diploma di Veterinario civile;

3. Che gli esami di cui trattasi avranno luogo in Torino dal 12 maggio p. v. in avanti, parte presso la R. Scuola di Veterinaria, e parte nelle sale del Consiglio Superiore Militare di Sanità;

4. Che i candidati, i cui titoli saranno riconosciuti regolari, dovranno poi presentarsi al Consiglio suddetto nel giorno che, per cura del medesimo, sarà loro ulteriormente fatto conoscere;

5. Che nelle domande i postulanti dovranno indicare il luogo di loro domicilio;

6. Che finalmente quelli appartenenti al R. Esercito dovranno far pervenire al Ministero la loro istanza per la via gerarchica.

Torino, li 9 aprile 1861.

Pel Ministro, E. CUGIA.

ILLIRIA

Il 22 corrente si adunò a Trieste il Consiglio dietale alla presenza del commissario governativo, consigliere aulico conte de Coronini, e gremiti gl'intercolonnii, non che le gallerie di uditori. Il Consiglio, trattato prima dell' inviolabilità ed irresponsabilità dei consiglieri, e dell'indennità e nomina dei due deputati pel Consiglio dell'Impero, prende a discutere sopra una proposta motivata, stata presentata alla Delegazione dal consigliere Felice Machlig intorno alla lingua d'insegnamento nella pubblica istruzione in Trieste.

Ecco, secondo l'*Osservatore triestino*, il rendiconto della discussione:

Invitato dalla presidenza il consigliere Machlig dà lettura della proposizione da lui redatta, sviluppandone diffusamente i motivi, e concludendo coll'articolazione d'un progetto di legge condensato nei punti seguenti:

1. La lingua italiana è dichiarata quale lingua esclusiva d'insegnamento in tutte le scuole pubbliche tanto erariali che comunali di Trieste;

2. Nelle scuole delle ville territoriali sarà impartita l'istruzione promiscuamente, secondo il bisogno, nelle lingue italiana e slava;

3. Le presenti disposizioni entreranno in attività col prossimo anno scolastico.

Sorge il consigl. Dr. Calabi a proporre alcune emende che si riferiscono alla motivazione del disegno di legge Machlig, nonchè agli articoli 1.o e 2.o del medesimo. In quanto alla motivazione, il Dr. Calabi ritiene insufficiente, per la gravità e solennità della cosa, quella proposta dal consigl. Machlig, e — nell'interesse delle popolazioni, pel rispetto dovuto a sacrosanti inalienabili diritti di natura, e per togliere tra governanti e governati ogni dissapore che potesse insorgere, coll'elevare a quistione di politica il principio di lingua e nazionalità che è di per sè e inappellabilmente risolto; — vorrebbe venisse concretata così: « Ritenuto che la « nazionalità della popolazione di Trieste e suburbio è « italiana; ritenuto che quella delle ville è slava; rite- « nuto che l'istruzione e l'educazione per essere pro- « ficue debbano corrispondere interamente all' indole

APPENDICE

RIVISTA BIBLIOGRAFICA

L'oftalmia militare all' Accademia Reale di Medicina del Belgio, operazioni e relativo progetto applicabile al trattamento delle malattie oculari nel R. esercito italiano del dottore Giulio Paganini. — *Torino*, 1860. *Tip. Favale e Comp.*

Servizio sanitario militare. RR. Determinazioni e Regolamenti del 4 giugno 1833 coll' aggiunta delle disposizioni successive sino a tutto il 1860. — Torino. Presso E. Dalmazzo, tip. edit.

Delle ragioni d'Italia per voler la Venezia e dei modi per impedire la guerra; agli illustri fondatori della Santa Società gli amici della pace, epistola di Agostino Chiapussi *sacerdote cattolico. — Torino*, 1861. *Tip. Eredi Botta.*

Misteri di Roma Contemporanea — Seconda edizione corretta, ampliata e condotta sino ai nostri giorni. — Torino. Presso A. Negro libraio, 1861.

Quindes faule precedue da queich regola d' prosodia, scrite an piemonteis da L. Rocca. — *Turin, Stamperia Bona*, 1861.

Filosofia e politica e loro rapporti coll' italiana indipendenza, di Giovanni *dottor* Rezzente. — *Napoli*, 1861.

Italia, versi di Vincenzo Baffi. — *Napoli*, 1860.

L'oftalmia militare è una tremenda malattia che le truppe francesi ed inglesi sulla fine dello scorso secolo andarono a pigliare nell'Egitto, di cui è originaria, e di là trasportarono e dilatarono in Europa. Questo fatto e l'aver sempre ella affetto i corpi di truppa, le fecero dare il nome di militare senza che da ciò se ne debba conchiudere che i soldati soli possano andarne soggetti. Essenzialmente contagiosa com' essa è, terribilmente si sviluppa e si propaga in tutte le congregazioni dove molti individui convivono e coabitano colle medesime condizioni, nei medesimi locali; quindi tutti gl' istituti, i conventi e simili altre agglomerazioni di convittori sono esposte al pericolo di essa nè più, nè meno che le caserme dei soldati, ed una volta che ci entri, la vi eserciterà del pari la medesima potenza morbifera; i soldati però hanno sventuratamente una maggior facilità ad esserne attinti per la specialità della vita che traggono, in cui le lunghe marcie, l'insolazione, la polvere, l'acquartieramento in luoghi malsani, il bivacco, se non sono cause che valgano di per se sole a determinare la malattia efficacemente troppo concorrono a farla svolgere e dilatarsi una volta che si sia pronunciata.

Ed il vero si è che tutti gli eserciti d' Europa la conoscono pur troppo ed è un flagello che miete in quasi tutti numerose vittime. Ma fra tutti quello che più n' ebbe a soffrire negli andati tempi si fu l'esercito del Belgio, dove acquistò una proporzione ed una forza veramente spaventosa. Era quindi naturale che di preferenza agli altri paesi il Belgio si occupasse seriamente di siffatta quistione sanitaria e cercasse efficacemente di trovarvi rimedio. Tanto più che in codesto è interessato non solo lo stato sanitario dell'esercito, il che sarebbe già gravissimo motivo da chiamarvi i più coscienziosi studi dei dotti, ma vi è interessata l'igiene di tutto il paese, in quanto che il soldato che torni a casa sua affetto da questa malattia, per le qualità terribilmente contagiose di questa, si fa centro d'infezione nella famiglia, nella casa, nella borgata, con effetto di danni incalcolabili.

Il governo del Belgio pertanto provocò dall'Accademia di medicina di Brusselle un esame sopra questo morbo fatale e specialmente sulla possibilità o no d'una sua guarigione completa, e sulla predisposizione a recidivare che portino seco gl'individui militari, i quali attaccati da questa malattia e curatine, sieno rinviati alle case loro per guariti.

Sventuratamente le conclusioni dell'Accademia di Brusselle sono tali da lasciare il maggiore degli sconforti. Secondo quel dotto Corpo chi una volta fu affetto da siffatta oftalmia non è mai più sicuro di essere guarito; può senz' apparente cagione immediata esserne assalito di bel nuovo a qualunque distanza di tempo: e quindi, siccome la è un'affezione essenzialmente comunicabile, ne segue che il rimandare alle case un individuo stato una volta malato di questa infermità è mandare fra le popolazioni un germe permanente di morbo contagioso che da un momento all'altro si può sviluppare. Per conseguenza unico rimedio sarebbe il condannare quegl' infelici cui assali siffatto morbo ad un assoluto isolamento per tutta la vita; poco meno di quel che si farebbe coi leprosi.

Il dottore Paganini, il quale molto tempo e molta cura pose nello studio dell'oculistica, crede poter contestare quelle sì desolanti conclusioni, ed afferma potersi ottenere da questa come dal più delle altre malattie una perfetta guarigione, così che l'individuo risanato non abbia maggior probabilità di recidivare di quella che abbia un sano qualunque di ammalarsi per la prima volta, negando assolutamente che senza causa intermedia il morbo si riproduca da sè.

Pubblicando egli le sue osservazioni contro il pronunciato dell'Accademia belgica, ne prendeva occasione a suggerire di suo capo alcune misure che l'esperienza e la riflessione gli hanno fatto considerare come necessarie ad antivenire il male, a curarlo efficacemente, a guarirlo più presto, più radicalmente o con minore tormento dell' ammalato. Il progetto ch'egli propone a questo scopo, si è quello dell'isolamento compiuto dei malati, e nel suo opuscolo determina in qual modo ci si dovrebbe procedere; e quanto al metodo di cura consiglia caldamente la moderazione dell'uso dei caustici, citando in appoggio del suo proposito molti fatti. A noi, profani a questa nobile scienza, altro non si conviene che richiamare sullo scritto di cui è caso l'attenzione degli uomini speciali.

Poichè siamo a parlare di malattie militari, lasciate ch'io v'annunzi la pubblicazione fatta di questi giorni dal signor Enrico Dalmazzo di tutte le determinazioni e regolamenti attinenti al servizio sanitario militare, i quali, emanati a cominciare dal 4

« nazionale e impartirsi nella lingua del paese, ecc. ». In quanto agli articoli della legge proposta dal cons. Machlig vorrebbe il cons. Calabi che fosse emendato il primo col mutare la parola *Trieste* in quello: *la città di Trieste e suo suburbio*, per evitare false interpretazioni; e il secondo nel senso che all'istruzione promiscua nelle lingue italiana e slava fosse sostituita quella nella lingua slava soltanto; e ciò per amore di giustizia e di equità. Le emende Calabi trovano appoggio nel consesso. Pria di porle a discussione però è accordata al cons. Dr. Nobile la parola per lo sviluppo d'una mozione d'ordine tendente a troncare oziose discussioni, ed a riconoscere immediatamente per isciolta la quistione di massima. Il Dr. Nobile dà lettura di forbitissima perorazione a dimostrare colla storia e colla geografia l'italica nazionalità di Trieste, a dichiarar per torto, il peggiore che possa recarsi ad un popolo, quello di violentare la natura e la lingua sua nazionale, ed a proporre che il Consiglio proceda, senza discutere del principio, all'immediata votazione delle singole parti del proposto progetto di legge. La proposta Nobile viene appoggiata. Sorge il cons. Dr. Descovich ed annuncia la lettura di proposizione differente da tutte quelle finora avanzate. Il presidente vuole che sia anticipatamente formulata la proposizione Descovich. Questi ricusa asserendo necessaria la premessa d'alcune considerazioni generali. Il podestà accorda. Descovich legge lunghissima prefazione sull'istruzione in generale; il podestà lo interrompe chiamandolo all'argomento; Descovich continua fra l'agitazione e il bisbiglio del consesso e delle gallerie; queste divengono vieppiù inquiete; il presidente le ammonisce. Continuando fra questi incidenti la lettura, il cons. Dr. Descovich giunge finalmente a stringere le sue argomentazioni nel senso che egli, come uomo privato, ammette il principio della nazionalità e della lingua italiana d'insegnamento a Trieste, ma come uomo pubblico per alti riguardi deve opporvisi, e conchiude col proporre:

1. Che il Consiglio non venga a decisione per mancanza degli estremi voluti per la verificazione e classificazione degli elementi dai quali si desume il vero carattere nazionale d'una popolazione; 2. che si formi una Commissione dal seno del Consiglio, alla quale si aggreghino, oltre al riferente scolastico magistratuale, altri personaggi distinti per sapere ed esperienza in fatto d'istruzione e di scuole, per raccogliere dati statistici capaci di stabilire la nazionalità ed avvisare al più equo e più congruo modo d'istruzione. Il podestà presidente, visto che la mozione d'aggiornamento della quistione, avanzata dal sig. Descovich non è appoggiata da nessun membro del Consiglio, dichiara di passare alla votazione sulla mozione d'ordine proposta dal Dr. Nobile, e successivamente sulle proposizioni Machlig e sulle emende Calabi. Il Dr. Descovich vuol seguitar a leggere e motivare la sua mozione; il presidente gli toglie la parola; Descovich protesta, e dichiara di non prender parte alla votazione.

Il podestà presidente riassume opportunamente tutte le proposte e le relative emende, e dietro osservazione del cons. Homero, le pone singolarmente a voti. La mozione Nobile è accettata a grande maggioranza. Il primo articolo proposto da Machlig ed emendato da Calabi, è pure accettato a quasi unanimità (dissenzienti due consiglieri). Sorge il vicepr. sig. Morpurgo a perorare, quantunque caldo propugnatore del principio della nazionalità italiana di Trieste, in favore dell'insegnamento obbligatorio della lingua tedesca in tutte le classi di tutte le scuole della città e suburbio e similmente dell'insegnamento obbligatorio della lingua italiana in tutte le scuole delle ville, e ciò in vista della necessità pei cittadini di ben apprendere una lingua quasi indispensabile a Trieste, e pei villici di ben conoscere la lingua del foro, del pergamo e del municipio della città alla quale appartengono. Il podestà presidente riconosce il carattere d'un' emenda nella proposta Morpurgo; e il cons. Dr. Gregorutti ne combatte la opportunità riflettendo ad una legge sovrana, tuttora vigente, che prescrive l'insegnamento obbligatorio della lingua tedesca in tutte le classi delle scuole primarie e ginnasiali in tutta la monarchia; dice doversi del resto rimettere una simile questione all'epoca in cui si avrà a trattare delle materie d' istruzione nelle scuole, importando ora di votare soltanto sulla lingua come mezzo d'istruzione; e propone quindi che, passando all'ordine del giorno, il Consiglio, ritenendo prescritto lo studio obbligatorio della lingua alemanna, divenga tosto alla votazione degli altri articoli Machlig-Calabi. Operatasi la votazione sull' articolo secondo (dopo sostenuto il parere del cons. Machlig dal cons. Homero, pronunciatisi i rappresentanti del territorio per l'istruzione promiscua *slavo-italiana*, e ritirata dal cons. Calabi la sua amenda) si consegue l' unanimità dei voti. Posto su di ciò ai voti il terzo articolo del disegno di legge proposto dal sig. Machlig, e da nessuno emendato, s'ebbe parimenti l'unanimità de'suffragii (anche quelli dei dissenzienti in massima, che diedero voto negativo all'art. 1.o del mentovato progetto!). In fine si vota sulle motivazioni della legge stessa, come furono emendate dal Dr. Calabi; la prima consegue la maggioranza assoluta; la seconda dà luogo a breve discussione, che riesce ad aggiungere la parola *preponderantemente* alla qualifica di *slava* riconosciuta alla nazionalità della popolazione delle ville, e viene quindi unanimemente accettata.

FRANCIA

Il *Moniteur universel* del 24 pubblica un decreto imperiale portante le disposizioni seguenti:

Art. 1. Sono aperti all'importazione, all'esportazione e al transito delle armi e dei pezzi d'armi d'ogni sorta, gli ufficii di dogana di Lilla, Valenciennes, Jenmont, Strasborgo, Saint-Louis, San Giovanni di Moriana, Marsiglia, Perpignano, Bajona, Bordeaux, Nantes, Rouen, le Havre, Boulogne, Parigi e Lione.

Art. 2. Potranno ricevere le armi e i pezzi d'armi da guerra di provenienza estera i soli depositi di dogana di Strasborgo, Marsiglia, Bordeaux, Nantes, le Havre, Rouen, Boulogne, Parigi e Lione.

SPAGNA

Scrivono all'*Indépendance belge* da Madrid il 11 aprile:

Un oratore il cui discorso, sovente annunziato, si fece lungamente aspettare, dimandò al governo se era disposto a rispondere ad un' interpellanza sulla sua politica interna. Quest'oratore, lo avete indovinato, è il sig. Rios Rosas. Giusta risposta affermativa del presidente del Consiglio dei ministri, egli cominciò il suo discorso dichiarando che, dopo vent'anni di vita parlamentare, egli provocava per la prima volta una discussione pubblica e solenne e prendeva un contegno di opposizione risoluta contro il governo. Ma per non mancare alla partenza del corriere, vi chieggo permesso di rinviare a domani il resoconto di questa brillante discussione, che provocherà probabilmente, in fine della tornata, un voto solenne a cui il gabinetto si preparò mandando a Madrid per tutti i deputati assenti cui può supporre favorevoli alla sua politica.

— Scrivono da Madrid 12 aprile allo stesso giornale: Il discorso pronunziato dal sig. Rios Rosas è approvato senza riserva da tutta la stampa liberale, dai giornali progressisti come dagli organi della democrazia. Ma prima che io vi parli dell' impressione prodotta da questo discorso, permettete che io ve dia un'analisi.

Dopo aver dichiarato che il governo stesso lo aveva provocato a questa discussione e spiegati i motivi della sua opposizione, l'oratore continua in questi termini:

« Nel 1857 fu sottomessa alle Cortes una riforma costituzionale e approvata. La riforma non era stata compiuta: sopravvenne il ministero presente che si vide nella necessità di proporre l'abolizione di quella riforma e di compierla.

Giusta i suoi antecedenti e principii esso doveva adottare la prima di queste provvisioni. Tuttavia la sua prima cura fu di dichiarare al paese nel suo programma che, rispettando la costituzione in vigore, rinunciava all'abolizione della riforma.

Sotto l' influenza di questa riforma si procedè alle elezioni. La prima evoluzione del governo fu dunque di dichiarare che la riforma sarebbe conservata.

Seconda evoluzione; aperte le Camere, il governo vide l' impossibilità di mantenere la riforma e abbracciò un mezzo termine, se così si può chiamare il singolare spediente cui ricorse.

Il presidente del Consiglio si presentò ai 3 di settembre nanti il Senato dichiarando che il progetto di riforma sarebbe prossimamente deposto: il dì seguente rinnovava questa stessa dichiarazione nel Congresso, anche prima della sua costituzione. Scorsero quasi tre anni. Un mio amico, Alfaro Sandoval, presentò allora un progetto per annullare la riforma. Il progetto fu sotterrato negli archivii, gli uffizi non ne permisero la lettura. Alfaro fece una interpellanza, il ministro dell'interno rispose che, tranquillato il paese, si sarebbe fatta la riforma.

Pochi giorni sono, due ministri in risposta ad una questione del sig. Zorrilla dichiararono che si sottometterebbe il progetto di annullamento della riforma, cioè che su questa importante riforma il governo mutò quattro volte opinione. Atto che non è tale per cui possa meritare la fiducia. »

Il sig. Rios Rosas esamina quindi le leggi organiche: « L'essenza di ogni legge è compresa in due o tre articoli, dic'egli: questi bastano a dimostrare le tendenze e lo scopo della politica del governo.

Nella legge sulle municipalità v'ha un articolo il quale dichiara che il governo può destituire liberamente gli alcaldi e loro aggiunti. Tale disposizione mette in sua balìa 9 mila alcaldi e 40 mila aggiunti e tuttavia il ministro dell'interno afferma che questa legge è destinata a dar vita ai municipii. Che derisione! Avvi un'altra disposizione, quella per cui quando si scioglie un municipio, si ordina di convocare i consiglieri del municipio anteriore o di autorizzare il governo a *far* una scelta sulla lista degli elettori. Questo, signori, è un principio esotico che mai non esistè in Ispagna. Secondo questa legge ancora, quando gli elettori non si riuniranno alla prima o seconda convocazione, il governo procederà alla elezione. Questo sistema non esiste in alcuna parte d'Europa.

La legge sulla stampa è tolta di peso da tutte le leggi anteriori. Da una banda si stabilisce il giurì, dall'altra si distrugge. Quando un giurì non si sarà presentato due ore dopo la sua convocazione sarà dichiarato incompetente. In qual codice si vede simile provvisione? Adottandola si abolisce il giurì.

Tutte le leggi presentate dal gabinetto presente sono più centralizzatrici che quelle che mai vedemmo in Ispagna, anche in tempo dell'assolutismo. Ecco il perno della politica del governo. Egli meditò tre anni quelle provvisioni e a capo di questo tempo ci presenta un sistema reazionario, non conforme ai principii dell'Unione liberale, nè alle promesse del gabinetto. E qual momento sceglie esso? Il momento in cui tutta l' Europa procede in senso contrario. Nel 1848 la Francia incoraggì il decentramento, l'Italia lo proclama oggi, l'Austria cerca di salvarsi col decentramento dalla rovina che la minaccia e l'impero russo medesimo proclama il diritto dei Polacchi al decentramento facendo loro grandi concessioni.

In Ispagna il governo solo ed i suoi amici più intimi desiderano l' accentramento. Esso la condurrà in un abisso.

Termino, signori, facendo un' osservazione. Al momento dell'apertura della Camera, al momento che fu approvata dalla maggioranza l'allocuzione a S. M., questa approvò un programma di governo a cui il gabinetto si conformò. Qual era quel programma? La maggioranza chiedeva a S. M. la presentazione delle leggi sulla municipalità, sulle deputazioni provinciali, sulla stampa, sulla riforma elettorale e sugl'impiegati pubblici e non solo quest'ultima legge non fu presentata, ma fu dichiarata inutile da un ministro. In qual senso voleva la maggioranza fossero compilate queste leggi? In senso liberale, giusta lo spirito della costituzione. Ebbene non si fece nulla di ciò. Avvi un solo deputato qui presente, il quale possa affermare aver il governo adempiuto al suo programma?

Se il ministero nella questione della riforma ebbe quattro distinte politiche, ha diritto d'invocare il vostro appoggio? Pensatevi, signori, se continuate a sostenere questo ministero commettete un suicidio. »

Il presidente del Consiglio rispose in prima al signor Rios Rosas: si maravigliò di vedere questo personaggio nelle file dell'opposizione e non ne vede la giustificazione nelle lagnanze esposte dall'oratore.

Il ministro dell'interno entra in maggiori particolari, riconosce che l'accentramento sarebbe un male in avvenire, ma che ora costituisce un fatto necessario nelle società moderne. Quanto alla questione di opportunità il ministro non ammette che gli avvenimenti d'Europa abbiano bastante influenza in Ispagna per impedirne l'ordinamento. Il sig. Posada Herrera non crede che il movimento attuale sia definitivo, nè durevole.

Quanto alle leggi di cui è autore, egli le trova molto liberali; assicura che sono tolte di peso dalla legislazione belgica e specialmente più liberali di quelle che furono presentate al Piemonte nel 1859 dal signor Rattazzi.

La maggior parte della tornata di questo giorno fu impiegata in repliche del sig. Rios Rosas, del ministro dell'interno e del ministro delle finanze. Il signor Rios Rosas si è mostrato per avventura più abile ancora di ieri e sovente le sue parole sono state unanimemente applaudite.

La tornata si prolungherà assai tardi nella sera, poichè gli amici del ministero vogliono presentare una proposta di fiducia, nella certezza che il gabinetto avrà una grande maggioranza. Il sig. Rios Rosas previde questo successo, ma facendovi allusione, ha detto oggi: « Certe maggioranze sono un pericolo pei ministeri. Quando v'ha abuso, i gabinetti non soccombono sotto il colpo di uno scacco parlamentare, ma non tardano a soccombere colpiti da un attacco di apoplessia fulminante ».

ALEMAGNA

BERLINO, 19 *aprile*. Il generale austriaco conte Huin e il maggiore Binder, che rappresentavano l'Austria nella Commissione militare austro-prussiana incaricata di deliberare sopra la riforma militare federale, sono tornati oggi a Berlino. È noto che quelle deliberazioni riuscirono ad un risultato affatto negativo. Corrispondenze austriache hanno inoltre rivelato che l'Austria aveva voluto valersi di queste discussioni militari per indurre la Prussia a guarentirle sotto certe condizioni la Venezia. Il governo prussiano ha naturalmente dovuto mantenere il suo punto di vista, quale è stabilito dal programma di Tœplitz, vale a dire il principio del non intervento, salvo il caso che la Francia intervenisse in Italia. Risulta dal linguaggio degli organi austriaci che il gabinetto di Vienna è piuttosto malcontento del risultato di questi nuovi negoziati, risultato che per contro è tale da rassicurare il partito liberale alemanno (*Indép. belge*).

DRESDA, 19 *aprile*. Leggesi nella *Gazzetta di Dresda* che quel governo ha presentato il giorno innanzi una proposta per riforma elettorale. Il principio della divisione per classi è mantenuto. Le principali modificazioni proposte sono le seguenti: il censo sarà ridotto a tre scudi di contribuzione; la proibizione delle adunanze elettorali sarà soppressa; la Camera dei deputati avrà dieci rappresentanti nominati nella classe dei commercianti in luogo di cinque; la prima Camera sarà aumentata di tre membri nominati dal re.

AUSTRIA

VIENNA, 22 *aprile*. Oltre ai 57 membri ereditari ed i 39 membri in vita, che sono chiamati a sedere nella Camera dei Signori del Consiglio dell'impero, vi appartengono a termini dello statuto, i principi maggiorenni dell'imperiale casa, e sono venti, cioè: gli arciduchi Ferdinando Massimiliano, Carlo Ludovico, Ludovico Vittore, Francesco Carlo, Alberto, Carlo Ferdinando, Guglielmo, Stefano, Giuseppe, Leopoldo, Ernesto, Sigismondo, Ranieri, Enrico, Ludovico; Massimiliano, Leopoldo di Toscana, Ferdinando di Toscana, Carlo di Toscana e Francesco di Modena. V'appartengono pure secondo lo statuto tutti gli arcivescovi e vescovi che hanno grado principesco, e sono: gli arcivescovi di Vienna, Salisburgo, Gorizia, Praga, Ollmütz, Zara, Venezia, Udine, Leopoli (romano-cattolico) Leopoli (greco-cattolico) e Leopoli (armeno-cattolico); come pure i principi vescovi di Seckau, Lubiana, Gurk, Levant, Bressanone, Trento e Breslavia. La Camera dei Signori conterà adunque al momento dell'apertura 183 membri. Resta da notarsi che l'Ungheria, la Croazia, la Slavonia e la Transilvania non vi sono rappresentate (*Oss. T.*).

PESTH, 20 *aprile*. Scrivono al *Nord*:

Voi avete pubblicato nel vostro numero del 28 marzo l'atto d'abdicazione dell'imperatore d'Austria Ferdinando I in data di Ollmütz 2 dicembre 1848, atto che non concerne che le provincie non ungheresi dette ereditarie, o il nuovo impero d'Austria, il cui tenore è una prova della non abdicazione di Ferdinando V come re d'Ungheria.

Quest' atto d'abdicazione fu letto dal principe di Schwarzemberg, presidente del Consiglio dei ministri dell' imperatore d' Austria, alla tornata della Dieta a Kremsier del giorno stesso, vale a dire il 2 dicembre, giorno dell'abdicazione della corona imperiale. Questo documento fu inserito testualmente nel processo verbale della Dieta di Kremsier, e la Dieta, avendo ricevuto nella stessa occasione il manifesto del nuovo imperatore, vi rispose con un indirizzo di congratulazioni firmato dal presidente Smolka. Gli è così fuor di dubbio

---

giugno 1833 sino a tutto l'anno ora scorso, siano tuttavia in vigore al giorno d'oggi. È questo riuscito un volume di buon sesto in quarto, il quale può dirsi un compiuto codice sanitario militare presso che indispensabile a chiunque appartiene in qualsiasi modo a quell'importante servizio.

Ma non ci sarebbero più malattie militari e quindi nessun servizio sanitario militare, quando i bei sogni filantropici e le sublimi e generose utopie degli Amici della pace potessero diventare realtà e passare nel dominio dei fatti; imperocchè allora, non essendoci più guerra, non ci sarebbbero più eserciti, e i giovani non sarebbero tolti ai campi, alle officine, alle famiglie per vestire l'assisa soldatesca.

Se codesto è desiderio d'una cosa d' impossibile effettuazione — almeno nel presentaneo stato della civiltà —, è tal desiderio però che nasce ed alberga nelle anime generose. Chi pensi a tutti gli orrori che mena seco la guerra, chi più ancora li abbia visti, per poco abbia pietoso il cuore, non può a meno che sentirsi spinto a procurare in ogni modo che gli sia concesso, anche col proprio sacrificio, che tanto flagello si allontani dall'umanità, o quanto meno, e tanto più, non piombi addosso al proprio paese.

Da tal sentimento animato, il sacerdote Agostino Chiapussi, nel suo amor patrio di cittadino e nel suo zelo di ministro d'una santa religione d'amore e di pace, spaventato alla minaccia perenne di guerra che incombe sull'Italia e sull'Europa, finchè la quistione della Venezia non sia, secondo i principii della giustizia, risolta, volle con ardimento ispirato dalla carità innalzare la sua voce in mezzo al tumulto dei bellici preparativi per isciogliere il gran quesito, senza orribili sacrifizi di sangue umano. Poste in sodo le sacrosante ragioni che ha la Venezia d'appartenere all'Italia, e l'Italia di possedere la Venezia, vuole che il governo forastiero il quale la occupa venga persuaso dai buoni uffici delle potenze, quasi forzato dalla pressione della pubblica opinione di tutto il mondo, spinto da potentissime ragioni di suo interesse che l'Italia si disponga a soddisfare, venga necessitato ad abbandonare senza lotta quella nobile parte della nostra comune patria. E per questa grande opera il sacerdote Chiapussi si dirige alla Società degli Amici della pace, e con eloquenti parole la invita ed esorta ad assumere essa l'impresa, a mettersi con decisa iniziativa a capo dell'Europa per ottenere questo fine, e raccogliere per tutto il mondo denaro e firme in appoggio di questo disegno, ad agire presso l'Austria affine di ottenere il nobilissimo intento.

Io non so quale accoglienza la società di Londra a cui il Chiapussi s'indirizza, abbia fatto, o sia per fare alla sua epistola: io non voglio pur cercare quale probabilità di buona riuscita avrebbe codesto progetto; quello che so e che mi piace notare si è che in quest'operetta, da capo a fondo, appare l'anima d'un buon patriota e il sentimento d'un sacerdote veramente cattolico, e che l'autore è venuto così provando con nuovo argomento come la vera religione e l'amor della patria, non solo possano, ma debbano intrecciarsi nel cuore del cattolico, a dispetto dei sofismi d'alcuni tristi e delle disgraziate imprentitudini d'una fanatica setta.

Non gli è solo a Venezia che lo sguardo degl'Italiani si volge oggidì con amore, con ansietà e con febbrile aspettazione; gli è a Roma altresì. Accortissimo pensiero fu adunque quello del signor Negro editore libraio di pubblicare di questi giorni una seconda edizione dei *Misteri di Roma contemporanea*, opera in cui sotto la forma del romanzo c'è vera storia dell'epoca attuale corredata da importanti ed autentici documenti, c' è un'esatta e interessante dipintura del governo e degl'istituti di quel paese, dei costumi, delle usanze e delle passioni di quel popolo. Questa seconda edizione viene studiosamente corretta da uno dei nostri dotti scrittori, il quale sono certo darà allo stile ed alla lingua più purezza e più garbo, ed oltre ciò sarà notevolmente ampliata conducendosi il racconto sino ai giorni nostri, a questi giorni in cui sono così grandi i nostri desiderii e sono ancora più grandi gli eventi.

Ora da Roma torniamocene alla nostra Torino, dal Campidoglio alla Piazza Castello, anzi alla piazza del Mercato, dove suona più puro, su labbra che non tentarono ancora mai, neppure una voce di lingua, il nostro vecchio dialetto piemontese.

Il signor Luigi Rocca ci ha regalate quindici favole nel volgare di porta Palazzo, in cui sono riusciti a buon effetto lo studio e l'imitazione ch'egli ha fatto delle scritture del Calvo, l'autor classico della letteratura piemontese. S'io dicessi al signor Rocca che il suo elegante libriccino mi ha rapito ai sette cieli, egli, uomo avvistato qual è, non mi crederebbe punto, imperocchè conosca la mia antipatia già tante volte manifestata contro quest' ibrida letteratura in dialetto e contro i tentativi — per fortuna, a mio avviso, inefficaci — che di recente si vanno facendo per farla viva. In quella vece io gli dirò che le sue favole, benchè in piemontese, io le ho lette tutte con piacere; che c'è una scorrevolezza di versi ed una naturalezza di dicitura molto pregievoli; che l'ispirazione è buona, sana, onestissima; che senza dir cose nuove ci si dicono delle cose belle e convenientissime a ripetersi, e che, a voler essere proprio sincero, io preferisco queste piemontesi a tutte le sue poesie in italiano.

Nel tempo andato difficilissime per non dire impossibili erano le comunicazioni fra l'Italia superiore e la inferiore. Intorno all'antico regno delle Due Sicilie, era da quella polizia innalzato come una specie di muro della China, il quale le produzioni dell'ingegno delle provincie settentrionali non lasciava penetrare in quelle parti meridionali, e quelle di colà non lasciava uscire a venirne da noi. Quindi avvenne che qui si conoscesse molto meglio il movimento letterario e scientifico di tutto il restante del mondo di quello si conoscessero le vicende intellettuali del regno di Napoli.

Oggi, abbattuta affatto quella fittizia muraglia, i libri di quassù cominciano ad arrivare presso le svegliate popolazioni del mezzodì, e le produzioni del ferace ingegno della patria di Vico e di Filangieri cominciano a capitare sul nostro scrittoio ed a far mostra delle loro copertine nelle bacheche de'nostri librai.

Non sono che due libriccini di piccola mole quelli

che il 2 dicembre l'atto d'abdicazione era conforme al contenuto di quello che il *Nord* ha pubblicato.

Il principe Windischgraetz, notificando il 3 dicembre all'esercito l'atto d'abdicazione di Ferdinando I, nulla disse ei pure dell'abdicazione del trono d'Ungheria; disse al contrario, assai chiaramente, che S. M. l'imperatore Ferdinando I erasi deciso di rassegnare il governo *delle provincie austriache* e dei *paesi che ne fanno parte* in favore di suo nipote l'arciduca Francesco Giuseppe, al quale l'arciduca Francesco Carlo suo padre ha ceduto i proprii diritti di successione.

Il principe manifestando al pubblico quest' evento disse che l'atto fu steso e pubblicato a Ollmütz in presenza dei membri della famiglia imperiale dei pari che alla presenza sua e a quella del bano di Croazia, ciò che prova nessun ministro, nessun dignitario di Ungheria esservi stato presente.

Perciò l'atto che voi avete pubblicato è bensì l'atto che ha letto il principe Schwarzemberg alla Dieta di Kremsier, l'atto che la Dieta ha inserito nel suo processo verbale e l'atto di cui ha parlato il domani il principe Windischgraetz.

Dodici anni dopo codesto avvenimento il conte Apponyi, presidente dell'alta Corte di giustizia, disse nel suo discorso d'apertura della Dieta d'Ungheria, ch'egli è incaricato di sommettere alla Dieta l'atto d' abdicazione del re Ferdinando. Ma non è già desso che lo presenta, si è il primate che lo reca alla tornata della Camera alta a Pesth. Non ne fu data lettura, perchè nè l'una nè l'altra Camera erasi per anco costituita. Nullameno i giornali ungheresi l'hanno pubblicato immediatamente.

Ora quest'atto, prodotto per la prima volta dopo 12 anni, è tutt'altro che l'atto presentato il giorno stesso dell'abdicazione alla Dieta di Kremsier. Qual d'essi è il vero? È forse quello che il principe Schwarzemberg ha letto il 2 dicembre 1848 e di cui ha parlato il principe Windischgraetz o quello che ha presentato il 2 aprile 1861 il principe primate d'Ungheria alla Dieta di Pesth? Chi potrebbe dirlo, l'uno e l'altro essendo stati prodotti officialmente, quello alla Dieta di Kremsier, questo alla Dieta d'Ungheria? Sarebbersi stesi atti diversi appropriati alle circostanze? Non è che un ministero ungherese che potrebbe rispondere; eppure come risponderebbe esso degli atti di cui non poteva avere cognizione di sorta?

Permettetemi ch'io vi dica alcun che di un episodio caratteristico della Dieta di Boemia. Il 9 aprile il rappresentante Rieger fece la proposta di pregar l'imperatore a pubblicare un'amnistia generale. Il vescovo di Budweis aderì alla proposta dichiarando ch'egli non poteva votare contro un atto di clemenza e d'umanità nè come uomo nè come sacerdote. All' incontro l'arcivescovo di Praga sosteneva ch'ei non voterà mai per l'amnistia e per la riabilitazione dei condannati politici, e che non interverrebbe mai ad un'assemblea in cui si trovasse un'amnistiato politico. Il conte Clam-Martinitz dal canto suo aveva votato per la proposta Rieger. Dieci giorni dopo questa votazione, allorchè bisognava procedere alla votazione dell' indirizzo, il conte Clam ha cangiato di pensiero e ha ritrattato il primo suo voto.

Il conte Thun, non potendo dimenticare che fu lo scontento degli Ungheresi quello che gli fece perdere il portafoglio ministeriale, approfittò dell'occasione per consigliar l'assemblea boema a non seguir l' esempio degli Ungheresi che non hanno inviato alla Dieta che excondannati politici. A malgrado di queste filippiche, la proposta del dottor Rieger fu adottata ad una immensa maggioranza.

L'estensore dello *Csaz*, il dottor Klaudi, e il sig. Rieger colsero quest'occasione per attestare pur essi tutta la loro simpatia all'Ungheria. « Sì: disse il sig. Rieger, poichè si può impunemente esercitar la compressione sulla Boemia, non si pratica nè giustizia, nè clemenza; ma in Ungheria, non osando impiegar la compressione, si divien clemente. »

PRINCIPATI UNITI

Leggesi nel *Monitore rumeno* del 23 aprile:

Il dispaccio seguente fu indiritto da Jassy al presidente del Consiglio:

Jassy 22 aprile.

Oggi una deputazione dell'Assemblea composta dei signori Cogalniceano, Kracte, Th. Ghika I. Cantacuzeno, Gr. Stourdza, Al. Stourdza, con uno de'suoi vice-presidenti, il sig. Basilio Stourdza, ha presentato a S. A. il principe l'indirizzo votato nella tornata d'oggi per domandare la riunione delle due assemblee di Valachia e Moldavia. Ecco le parole pronunziate in quella circostanza dal vice-presidente della Camera:

« L'assemblea elettiva mi ha affidato l'onorevole missione di presentare a V. A. l'indirizzo da lei votato nell'ultima tornata. Benchè il desiderio espresso in questo indirizzo si riferisca a un caso speciale e limitato, i rappresentanti del paese vanno più che mai convinti che la Rumenia, mercè i patriottici suoi sforzi, vedrà compito il voto suo più caro e più costante. Quanto a me, principe, vado orgoglioso di poter essere in così fatta occasione l'organo dell' assemblea di Moldavia. »

Il principe ha risposto:

« Conosco quanto sia grave il cómpito vostro. Credo essere in grado di assicurarvi del buon volere della Sublime Porta e delle altre potenze garanti. Nullameno non dimentichiamo, o signori, che in circostanze come quelle in cui ci troviamo la prudenza debbe mai sempre accompagnare il patriottismo. »

TURCHIA

Ci mancano, dice l'*Osserv. triest.* del 21, recenti notizie positive sugli avvenimenti del Montenegro, della Bosnia e dell'Erzegovina. Noi non diamo molto valore ai bullettini di vittoria dati in luce dall' ambasciata turca; in ogni caso l'ultimo dispaccio di Serajevo indica che gl' insorti si sentono ancora abbastanza forti, dacchè si tenta in questo momento un' intervenzione diplomatica per togliere il blocco di Niksic.

FATTI DIVERSI

DONI. — Il sig. dott. Luigi Bombicci, professore di mineralogia e direttore del relativo museo presso la R. Università di Bologna, ha offerto in dono al museo stesso una pregevole collezione di minerali di sua proprietà.

Il Governo del Re nell'accettare con gratitudine il dono ha applaudito a quest'atto, che appalesa nell'egregio donatore un lodevole disinteresse ed un amore singolare per la scienza, alla quale con tanto vantaggio dell'istruzione si è dedicato.

ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI. — La Società promotrice delle belle arti in Torino pubblica il seguente regolamento interno da osservarsi nella prossima Esposizione:

1. L'Esposizione di belle arti avrà principio il giorno di mercoledì 1° maggio; e da tale giorno in poi le sale staranno quotidianamente aperte dalle ore *dieci* del mattino alle *cinque* della sera.

2. Inerentemente alla deliberazione stata presa ad unanimità di voti dai soci, nell'adunanza generale del 16 gennaio 1859, l'entrata è stabilita a pagamento, mediante biglietto di centesimi *quaranta* per i giorni feriali; e di centesimi *venti* per i giorni festivi, non che per il secondo giorno delle feste dello Statuto.

3. I ragazzi di qualunque età dovranno essere muniti di biglietto al pari delle altre persone.

4. Sono esenti da tale pagamento i signori soci, gli artisti espositori, i giornalisti, e gli allievi dell'Accademia Albertina di belle arti.

I medesimi però per aver libero l'accesso dovranno presentare il biglietto personale loro appositamente rilasciato dalla Direzione.

5. Tutte le persone dovranno depositare nel luogo a ciò destinato i bastoni, ombrelle ed ombrellini.

6. Ricevuto il biglietto e depositati, ove occorra, ombrelle o bastoni, si salirà al primo piano recandosi nella prima sala ove sta la segreteria. Consegnato quivi il biglietto, si ritirerà un contrassegno il quale dovrà essere restituito entrando nella galleria al piano terreno.

7. A scanso d'inconvenienti, nessuno potrà entrare nelle sale senza presentare il biglietto d'ingresso.

Quanto ai biglietti *personali* si rinnova l'avviso che non possono essere trasmessi ad altri.

8. Le persone che per caso avessero bisogno di chiedere qualche ragguaglio alla segreteria, senza voler visitare le sale dell'Esposizione, potranno salire sino alla medesima senza aver bisogno di biglietto, nè di dover depositare bastone od altro. Ove però in seguito volessero recarsi nelle sale, dovranno discendere per munirsi di biglietto e consegnare gli oggetti di cui è vietato l'ingresso.

9. Non è permesso il tornare indietro nel fare il giro delle sale; e si confida nella delicatezza delle persone, perchè non sia toccata alcuna delle opere esposte.

10. L'Esposizione non durerà meno di un mese. Con altro avviso, pubblicato poco dopo la metà dell'Esposizione, sarà fatto noto il giorno della chiusura.

Torino, aprile 1861.

Per la Direzione, il segr. LUIGI ROCCA.

BENEFICENZA. — L'Associazione che mantiene i laboratorii di povere fanciulle detti di S. Salvario e di S. Massimo crederebbe di mancare allo stretto e insieme gratissimo dovere che le incombe se non manifestasse pubblicamente, come fa, i sensi della sua profonda riconoscenza agli artisti e dilettanti ed agli altri che in qualsiasi modo concorsero a fare della rappresentazione musico-drammatica che ebbe luogo la sera del 23 aprile al teatro d'Angennes, un trattenimento altrettanto gradito a tutti, quanto proficuo allo stabilimento a cui benefizio veniva destinato.

SOCIETA' REALE *pel patrocinio dei giovani liberati dalle case di correzione e di pena.* — L'adunanza generale dei soci, prescritta tenersi dall'art. 36 degli Statuti approvati da S. M. con Decreto Reale del 9 giugno 1836, avrà luogo alle 2 pomeridiane di domenica, 28 corrente aprile in una sala al primo piano del palazzo del R. Liceo (portici di Po, n. 18).

Il sottoscritto, a seconda dell'articolo 41 degli stessi Statuti, si fa debito di renderne intesi tutti i soci onde vogliano intervenirvi.

Il Segretario Generale della Società
A. COVA.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 27 APRILE 1861.

Ieri gli uffici del Senato hanno compiuto la nomina dei commissari, per formare l' Ufficio centrale pel progetto di legge organica sulla leva di mare, nelle persone dei senatori Di Salmour, Farina, Menabrea, Arese, Serra Orso.

Nella tornata di ieri la Camera dei deputati trattò dello schema di legge che risguarda la durata del servizio dei Corpi distaccati della Guardia Nazionale; e dopo discussione, a cui presero parte i deputati Casaretto, Castagnola, Depretis, D'Ondes, Guglianetti, Molfino e il ministro dell' interno, l' approvò con voti 194 sopra 213 quale lo aveva proposto il Ministero.

Trattò in seguito di una proposta di legge presentata dal deputato Musolino per l'abolizione del privilegio delle tonnaie nell' Italia meridionale; sulla quale si passò all'ordine del giorno puro e semplice.

Approvò in fine con voti 198 sopra 201 lo schema di legge relativo ad una convenzione postale colla Francia, e con voti 199 sopra 201 un altro schema di legge inteso ad accordare una prorogazione dei termini stabiliti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

— Gli uffici della Camera dei Deputati hanno nominato le seguenti Commissioni:

Per esaminare il progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per — convalidazione di due decreti di modificazione alla tariffa daziaria in data 18 e 21 settembre 1860 — i signori Torrigiani, 1. uff.; Bertini, 2.; Zanardelli, 3.; Pasini, 4.; Ricci Vincenzo, 5.; Plutino, 6.; Allievi, 7.; Bertea, 8.; Lanza Giovanni, 9.

Per esaminare il progetto di legge presentato dai deputati Caso, Cardente, Tari, Pallotta, Leopardi, Amicarelli e Moffa per — sospensione del Decreto 17 febbraio 1861 della Luogotenenza di Napoli intorno alla circoscrizione della nuova Provincia di Benevento — i signori Urbani, 1. uff.; De Luca, 2.; Torre, 3.; Mischi, 4.; Grella, 5.; Pica, 6.; Macchi, 7.; Conforti, 8.; Bonghi, 9.

ELEZIONI POLITICHE
del 21 aprile. — *Ballottaggio.*

Molfetta, tra Giuseppe Aurelio Lauria 293 e Luigi Minervini 214.

Campagna, tra Francesco Mandoi Albanese 337 e Giovanni Nicotera 201.

Coll' applicazione della legge sulla guardia nazionale è cessato il Comando generale delle guardie nazionali delle provincie napolitane, e quello pure della provincia di Napoli. Il generale Tupputi fu nominato comandante della guardia nazionale della città di Napoli.

Prendendo pretesto da questo cambiamento, una trentina di Guardie nazionali cercarono suscitare disordini nella città. Unitisi ad esse alcuni ladri, si recarono alla casa del segr. generale Spaventa e vi derubarono ciò che vi trovarono. I ladri furono arrestati, il tentativo fu immediatamente represso, e non vi ebbe alcuna disgrazia a deplorare. Pattuglie di Guardia nazionale percorsero la città, la quale ieri sera era perfettamente tranquilla.

Troviamo nell'*Osserv. triest.* il seguente dispaccio elettrico sotto la data di Zara 24 aprile:

Per l'avvenuta improvvisa partenza di otto deputati della minoranza annessionista per Zagabria, e a causa che una deputazione croata presso l'imperatore insiste per la nostra annessione, questa Dieta risolse oggi di portarsi in massa a Vienna per presentare all'imperatore la sua decisione contraria, rimanendovi finchè sia fatta ragione ai voti di Dalmazia per la propria autonomia. La mozione portava che altrimenti si dovrebbe esulare.

A questo foglio va unito un Supplimento portante il Regolamento pel servizio dei Telegrafi dello Stato.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 26 *aprile.*

Dalle frontiere della Polonia 25:

« Lunedì prossimo, anniversario della nascita dello Czar, aspettasi una splendida manifestazione. Furono stampati degli avvisi coi quali invitansi i patrioti a non comparire in quel giorno nelle vie, a chiudere in casa i servi, e a non illuminare le case quand'anche ciò fosse superiormente ordinato. »

Parigi, 26 *aprile (sera).*

Washington, 12. La milizia di Washington è stata convocata. Il forte di Sunter ricusando di arrendersi, Moultrie ha cominciato il cannoneggiamento. Il forte di Sunter risponde energicamente.

Il Congresso del Sud è convocato in sessione straordinaria.

Washington, 14. Il forte di Sunter si è reso dopo 40 ore di combattimento.

Cracovia, 25. Tutte le città della Polonia sono state occupate militarmente. Gli arresti continuano. I ginnasi di Varsavia e di Kalisch furono chiusi.

— Si ha da Vienna che la Dieta dalmata ricusa di far parte della Dieta della Croazia.

Borsa di Parigi del 26.

Fondi Francesi 3 0[0 — 68 65.
Id. id. 4 1[2 0[0 — 95 30.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 92 7[8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0[0 — 74 05.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 682.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 375.
Id. id. Lombardo-Venete — 480.
Id. id. Romane — 227.
Id. id. Austriache — 482.

Napoli, 26 *aprile.*

Il nuovo questore della città e distretto di Napoli, sig. Diego Tajani, ha pubblicato un manifesto nel quale è detto essere difficile l' incarico di questore in una città così vasta; tuttavia non iscoraggiarsi; — avere la cessata signoria tutto corrotto; l' immoralità e gli odii antichi fomentare tuttavia la riazione; — cómpito del nuovo officio essere quello di moralizzare il paese, fare osservare le leggi, mantenere la sicurezza. Dice non avere secondi fini; non voler ricorrere a mezzi termini; — mirare allo scopo e ai mezzi adatti per raggiungerlo; conchiude invocando l'appoggio della opinione pubblica.

Napoli, 26 *aprile.*

— Le dimostrazioni annunciate per ieri sera in onore di Garibaldi non ebbero luogo in seguito alla riconciliazione avvenuta, e che produsse qui eccellente impressione.

Il Comando generale delle guardie nazionali delle provincie napolitane è abolito, insieme col Comando generale della guardia nazionale della città e provincia di Napoli.

Il marchese O. Tupputi è nominato comandante la guardia nazionale di Napoli.

Il sig. D'Afflitto è nominato governatore della provincia di Napoli.

Rendita napolitana 76.
» siciliana 76.
» piemontese 75.

Londra, 27 *aprile.*

Lord Palmerston dichiara in seno della Camera che la condotta dei funzionarii prussiani verso il capitano Magdonald è giudicata siccome intesa a sconcertare le relazioni amichevoli fra l'Inghilterra e la Prussia. Lord Palmerston non comprende la condotta del ministero prussiano: dacchè, in simile caso, il governo inglese avrebbe fatto immediatamente le sue scuse.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

27 aprile 1861 — Fondi pubblici.

1848 5 0[0. 1 marzo. C. d. m. in c. 73 75
1849 5 0/0. 1 genn. C. d. m. in c. 74 30, 74 40, 74 25, 74 30, 74 30 in liq. 74 25, 74 30 p. 31 magg.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale 1 genn. C. d. matt. in c. 1280 1280 1281

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 50	28 55
— di Genova	78 65	78 80

G. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

CARIGNANO. (8) La drammatica Compagnia Domeniconi diretta dall'attore Gaspare Pieri rappresenta: *La satira e Parini.*

VITTORIO EMANUELE. (ore 7 1[2). Opera *Il barbiere di Siviglia* — con passi danzanti.

ROSSINI. (7 1[2) Opera *Lucia di Lammermoor.*

ALFIERI. (ore 7 1[2). La Compagnia veneziana recita:

GERBINO. (7 1[2) La dramm. Comp. T. Salvini recita:

---

di cui devo oggi farvi cenno; ma mi è grato contraccambiare in essi il primo saluto, a dir così, della produzione libraria napolitana alla critica della stampa periodica dell' Italia settentrionale, e mi piace accoglierli con amichevole simpatia e con sincera lode, tanto più che i migliori e i più patriotici propositi li informano.

Il dottore Rezzente attinge dalla filosofia giobertiana alcuni supremi principii i quali, secondo lui, dal campo del pensiero passando a quello dell'azione, sono i guidatori della vera politica italiana; e tende a dimostrare come l' indipendenza della nostra patria a quei superiori principii così strettamente si attenga e ne dipenda, che non possa dirsi altro che il frutto d'una vera e buona filosofia posta in pratica con una saggia e razionale politica.

L'assunto è bello, e, a parer mio, verissimo; l' autore lo svolge con molta dottrina, con persuasione, con senno civile. Se gli volessi fare un rimprovero, di ciò glie lo farei, che molte volte la semplicità del pensiero egli annebbii con una certa astruseria di forme che, invece di dare al suo dettato profondità, lo macchia d'oscurità e di mancanza di precisione. Mi pare questo un difetto a cui siano piuttosto proclivi gl' ingegni delle provincie meridionali; dimentichi che non c' è nulla che dia tanto merito alle scritture come la nettezza, l' evidenza e la semplicità.

Il sig. Vincenzo Baffi è vero poeta, e quando lo studio e il faticoso lavoro della lima abbiano dato al suo ingegno più maturanza, alla sua forma più castigatezza, egli può onorare l' Italia di canti che meritino applausi e lodi senza restrizione. Il suo verso è facile, armonioso, naturalmente elegante: belle soprattutto sono le ottave di cui gli è naturale, per dir così, l'orditura e ben cadenzato il movimento. Giudicatene voi medesimi: l' autore accenna ad uno degli orribili episodii della guerra civile che funestò negli ultimi tempi le sue belle contrade.

« Sorgea non lungi una chiesetta, ascesa
Fra il verde delle piante al passeggiero;
Entrai la soglia, e vidi (ahi dolorosa
Vista, onde ancor rifugge egro il pensiero!)
Innanzi a l'ara di Maria, pietosa
De le sicule sorti in suo mistero,
Giacer trafitto un vago fanciullino,
Povero fior reciso in sul mattino!

« E a lui dappresso, in trepid'atto, come
Per difenderlo ancor da quei crudeli,
Starsi la madre, le riverse chiome
Sparse di sangue ed i fluenti veli:
Su le pallide labbra un dolce nome,
Ne gli occhi ancor l'azzurro de' suoi cieli
Pareale errar; ma su le guancie smorte
L'ultimo bacio impresso avea la morte.

« Mesta una lampa il suo chiaror spandea
Su quella scena dolorosa; e il vento
Fremer su le insepolte ossa parea
Confuso de le rotte onde al lamento. »

Questa, se non m' inganno, è vera poesia ben pensata, bene espressa; e di ottave siffatte potrebbe qualunque esperto facitor di versi altamente onorarsi.

VITTORIO BERSEZIO.

DIREZIONE GENERALE
DELLE
STRADE FERRATE

Avviso per licitazione privata

Mercoledì 8 maggio prossimo, alle ore 12 meridiane, sarà aperto il concorso per la provvista di 50000 traversine di pioppo nero o di pino (*peccia*), da consegnare nelle Stazioni di Novara ed Alessandria, a scelta del provveditore, in ragione di 2000 al mese a cominciare da giugno p. v.

Coloro i quali vorranno prendervi parte dovranno presentare le loro offerte in iscritto su carta bollata, recanti il ribasso di un tanto per cento sul complessivo prezzo di L. 145,600, depositando a malleveria lire 10,000, in numerario o cedole al portatore.

Condizioni principali
a cui è vincolata la provvista.

Le traversine saranno per un quinto almeno perfettamente squadrate, per la rimanente quantità potranno essere semicilindriche.

La lunghezza per tutte le traversine sarà di metri 2, 70 — quelle squadrate avranno 0, 26 di larghezza e 0, 15 di spessore — le semicilindriche 0, 26 di diametro e 0, 15 di raggio.

Ogni traversina sarà di fibra perfettamente diritta nel senso della sua lunghezza; avrà una forma unica e regolare nelle dimensioni suindicate; sarà spogliata della corteccia e priva di nodi o gruppi viziosi, di tarli e fenditure, e non presenterà il difetto di sfasciarsi in anelli con centro al cuore dell'albero, o di qualunque altro difetto.

I pagamenti delle traversine accettate saranno fatti mensilmente per ogni rata di provvista, sotto la ritenuta del decimo a garanzia, da corrispondersi assieme all'importo delle ultime 2000 traversine.

L'Amministrazione si riserva di scegliere fra i concorrenti quello che crederà più conveniente.

Per detta Direzione Generale
M. Fiorina *Capo-Sez.*

MONTE DI PIETA' AD INTERESSE
DI TORINO

Martedì, 30 aprile corr., si riapriranno gli incanti per la vendita dei pegni fattisi nel mese di settembre scorso, in effetti di argenteria, oreficeria, gioie, orologi, ecc., non stati riscattati o rinnovati.

Obbligazioni dello Stato del 1834

Si assicurano contro l'estrazione al Pari della fine del corrente mese, mediante L. 6 caduna.

N. Bianco e Comp.,
Via San Tommaso, num. 16.

Undecimoultimo anno d' estrazione.

VENDITA di *vaglia* di Obbligazioni dello Stato (creaz.ne 27 maggio 1834), da estrarsi dall'Amministrazione del Debito Pubblico li 30 aprile 1861: 1. premio L. 50,000; 2 L. 15,000; 3. L. 10,000; 4. L. 8,000; 5. L. 940. — Recapito alla Drogheria Achino, piazza S. Carlo, n. 2, Torino. Contro *Buono* postale di L. 29 si spedisce *franco* ed assicurato.

STRADEFERRATE
di Stradella e Piacenza

Si prevengono i signori Azionisti che a cominciare dal giorno 1 maggio prossimo, in avanti, dalle ore 2 alle 4 pomeridiane, sarà pagato il dividendo del secondo semestre 1860, stato determinato dal Consiglio d'Amministrazione in L. 21 per caduna azione.

Torino, 24 aprile 1861.

ECARRISSAGE
SOCIETA' ANONIMA

Si prevengono i signori Azionisti possessori di 5 o più Azioni, che, essendosi dichiarata deserta l'Assemblea generale del 14 corrente aprile per mancanza del numero legale delli presenti, avrà luogo nel giorno di martedì 30 corrente aprile, alle ore 7 pomeridiane, nel solito locale della Società, via Saluzzo, n. 3, piano terreno, una nuova Assemblea generale, alla quale sono pregati d'intervenire, avvertendoli che, a termine dell'art. 83 degli Statuti sociali, saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Torino, 15 aprile 1861.

LA DIREZIONE.

SOCIETA'
DELLA
Ferrovia da Genova a Voltri

L'Assemblea generale ordinaria degli Azionisti è stata fissata dal Consiglio d'Amministrazione pel giorno di lunedì 13 del prossimo maggio, a mezzodì preciso, negli Uffizii della Società posti in piazza Vigne, n. 401, piano 4.

Gli oggetti principali da trattarsi nella seduta sono i seguenti:

1. Resoconto dell'Amministrazione.
2. Nomina di nuovi membri d'Amministrazione in luogo dei dimissionarii e di quelli pei quali scade il tempo delle loro funzioni.
3. Comunicazioni intorno alle trattative iniziate col Governo per la cessione allo stesso della Ferrovia.

A norma dell'art. 21 degli Statuti sociali, gli Azionisti aventi diritto ad intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro titoli negli Ufficii della Società almeno un giorno prima.

Genova, 10 aprile 1861.

LA DIREZIONE.

SEB.no FRANCO E FIGLI E C.
(*Tipografia Scolastica*)

L'ARTE DEL COMPORRE
INSEGNATA PER GRADI ED ESEMPI
alle famiglie
ed alle Scuole Primarie, Speciali, Tecniche e di Latinità inferiore
PER
CASIMIRO DANNA
dottore aggregato alla Facoltà di filosofia e lettere, professore emerito dell'Università di Torino, professore di letteratura italiana nella R. Accademia militare, cav. dell'Ordine Mauriziano.

Quarta Edizione.
L. 2, 50.

Si spedisce franco per posta contro *vaglia postale.*

CONVITTO CANDELLERO
Borgo S. Salvario, via Nizza, n. 29, Torino

Ivi preparansi Allievi pelle Accademie e Collegi Militari: si accettano anche Allievi esterni

ORDINE MAURIZIANO
AFFITTAMENTI

per anni 12 dei poderi *Parpaglia, Piniere, Ceppea* e *Torrione*, dipendenze della commenda magistrale di Stupinigi, in 7 lotti, da esporsi all'asta addì 4 maggio prossimo, ore 10 di mattina, in Torino, nella sala delle adunanze dell'ecc.mo Consiglio di dett'Ordine, via Basilica, n. 12, sotto le condizioni contenute nel relativo capitolato d'oneri, visibile assieme ai piani geometrici e descrizione dei beni e fabbricati componenti ciascun lotto, in Torino negli Uffici della R. Segreteria del Gran Magistero e presso l'Economo della Commenda a Stupinigi.

ACQUA DI FUOCO
Dieci anni d'infallibile successo

Linimento pei cavalli approvato dalla Regia Scuola Veterinaria di Torino, per rimpiazzare il fuoco senza lasciar traccia alcuna.

Preparasi esclusivamente dall'inventore E. Mazzucchetti in Torino.

Il deposito è stabilito presso i sigg. Stura, Comolli e Comp., droghieri, via della Provvidenza, n. 4, Torino.

SEME BACHI

Vera Cassabà, proveniente da bozzoli di bella grana e forma, a prezzi convenienti.

Presso Gio. Battista FERRERO fu Agostino, in via Oporto o Provvidenza, n. 34, Torino.

Esclusivo deposito all'ingrosso
DI ESSENZA D'ACETO
della premiata fabbrica nazionale di **Maurizio LASCHI**, di Vicenza
presso M. BELLOC *e* COMP.
Via Alfieri, num. 10, *Torino.*

DA VENDERE

Un PIANO a coda di Vienna, con fisarmonica. — Recapito al portinaio via Carlo Alberto, n. 17, casa della Cisterna.

ROSSI FELICE

NEGOZIANTE DA CAVALLI

Annunzia l'arrivo pel primo maggio di una grande condotta di Cavalli inglesi, visibili in piazza del Moschino, casa Massa, 33,

PIANOFORTE

come nuovo, verticale, di Parigi, da vendere.
Recapito al Caffè Durando, piazza Milano.

DA AFFITTARE
al presente in via della Provvidenza

Cinque bei MAGAZZINI di cui due grandissimi ed a volta.

Dirigersi ivi al portinaio della casa n. 17.

DA AFFITTARE

APPARTAMENTO signorilmente mobigliato, al primo piano, composto di 8 locali, soppalco e cantina, con balconi verso strada, via Nuova, num. 20, presso piazza S. Carlo.

Dirigersi al portinaio.

VENDITA VOLONTARIA

Di un CORPO di CASA in questa capitale, via del Palazzo di Città. — Recapito dal cav. notaio Turvano, via S. Teresa, 10, piano 3.

DA VENDERE

Due CASCINE sul territorio di Cumiana, una di ett. 17, 14 (giorn. 45) circa tra campi e prati, reg. Castellazzo, l'altra, reg. Costa, di ett. 13, 33 (giorn. 35) circa tra vigna, prati, campi e boschi, ricca d'alberi da frutta, e casa civile. — Recapito in Torino dal signor not. Albasio, via Milano, casa Paulone, ed in Cumiana da G. B. Maletto.

FABBRICA DI DECORAZIONI
NAZIONALI ED ESTERE
massimo buon prezzo
Da Pernetti, Doragrossa, num. 2, piano 2.

VIGNA DA VENDERE

sul territorio di Torino (presso Reaglie) con casa civile e rustica distante chilom. 6 circa dalla capitale, di ettari 5, are 32, strada carrozzabile. — Dirigersi per le trattative dal sig. Gioanni Bursio, via Alfieri, num. 10, Torino.

DA AFFITTARE

N.° 7 o 10 CAMERE, ridotte a nuovo, in via del Deposito, num. 9, piano nobile.

Tipografia G. FAVALE e C. — Torino

ANNO XI
Sono pubblicati
i fascicoli di Febbraio e Marzo 1861
DELLA
RIVISTA AMMINISTRATIVA DEL REGNO
GIORNALE UFFICIALE
DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PROVINCIALI,
DEI COMUNI
E DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA
FONDATA E DIRETTA
DAL
CAVALIERE VINCENZO ALIBERTI
COLLA COLLABORAZIONE
di Deputati, Giureconsulti e Funzionarii dell' Ordine Amministrativo
RACCOLTA PERIODICA
contenente:

Parte Ufficiale.

1. Decisioni e Provvedimenti ministeriali, non che i Pareri del Consiglio di Stato, e degli uffizi generali sovra questioni importanti di pubblica Amministrazione;
2. Contenzioso amministrativo, ossia le Decisioni del Consiglio di Stato e dei Consigli di Governo;
3. Giurisprudenza parlamentare;
4. Decisioni e Provvedimenti dei Governatori delle Provincie e delle Deputazioni Provinciali;
5. Circolari, Istruzioni e Regolamenti dell' Amministrazione centrale;
6. Leggi organiche di pubblica Amministrazione commentate;
7. Movimento nel personale dell' ordine amministrativo.

Parte non ufficiale.

1. Materie generali, articoli teorico-pratici di pubblica Amministrazione;
2. Questioni proposte alla Direzione della Rivista e loro risoluzioni;
3. Materie diverse — Statistica — Industrie e Commercio.

I signori Impiegati Regii sono pregati di dar partecipazione alla Stamperia Editrice quando loro accada di essere traslocati o promossi, per norma nell' indirizzo delle dispense mensili.

PREZZO PER L' ANNATA: Per Torino . 12 — Per le Provincie L. 14 (*franco*)

SEME BACHI DI MACEDONIA

a prezzo conveniente. — Per partite di qualche entità si garantisce un raccolto minimo di due miriagrammi ogni oncia, col deposito del prezzo della semente, o la si accorda da allevare a prodotto. Si vende sulle tele munite del bollo del R. Console, e da attestato che prova la sana provenienza, l'accurata confezione e la scelta qualità dei bozzoli gialli.

Torino, via Finanze, n. 1, piano primo, angolo di via Nuova, vicino all'*Hôtel Meublé*, all'Ufficio del *Monitore.*

RISTORAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO INDEBOLITO
per fatiche, occupazioni o malattie gravi colle Pillole del Dottor RICHARD

Rimedio infallibile per tutti coloro che hanno compromessa la loro salute con eccessi di piaceri, con assuefazioni segrete, che soffrono polluzioni notturne od impotenza anche per età avanzata, ecc. ecc. — *Prezzo di una scatola coll' istruzione* L. 12.

Si vende in Torino nella farmacia Depanis, via Nuova, vicino a piazza Castello.

MALATTIE OCCULTE

INIEZIONE BALSAMICA PROFILATTICA

L'INIEZIONE BALSAMICA E PROFILATICA preparata dall'Autore delle *famose Pastiglie pettorali* DELL'ERBERIA *di Spagna*, è il più accreditato rimedio per guarire radicalmente, in uno o due giorni, senza alterare il fisico, li *scoli incipienti* o *cronici*, [illegible], e *fiori bianchi.* Essa è pure un sicuro *preservativo* contro queste malattie, e viene accompagnata da istruzione pel modo di usarne, la quale prova anche i difetti dei preparati di *Balsamo Copaive* e *Cubebe*, e degli altri *astringenti* sinora praticati. *Si garantisce quanto sopra.* — *Prezzo*: Astucci, con tutto il necessario F. 6; idem solo con flacon F. 5.

DEPOSITI DELL'INIEZIONE *e delle suddette Pastiglie che guariscono la tosse, l'angina, [illegible], voce velata dei Cantanti ecc., dalla sera al mattino, presso le seguenti Farmacie:*

Torino, Depanis, Barblè, Bonzani, Cerruti; *Milano*, Riva-Palazzi, Biraghi-Ravizza; *Bergamo*, Piacezzi; *Brescia*, Gregori; *Pavia*, Farrufini; *Vercelli*, Berteletti; *Mortara*, Sartorio; *Novara*, Costa; *Novi*, Pacchiarelli; *Como*, Brambilla; *Cremona*, Pansi; *Bologna*, Malaguti; *Modena*, farmacia S. Geminiano; *Piacenza*, S. Zancani; *Parma*, Guerreschi; *Pisa* Perroux. — Deposito generale in *Genova*, presso il sig. Carlo Bruzza. — Succursale in *Torino* Savarino e Virano; *Firenze*, Pieri; *Roma*, Siningardi; *Napoli*, Dott Smith. strada S. Giacomo, 28.

DA AFFITTARE O DA VENDERE

VILLA *Il Cardinale*, sui colli di Testona, presso Moncalieri, di 28 membri compresi 2 vasti saloni, cappella, scuderia e rimessa.

Recapito, via Lagrange, 23, piano nobile

CASA DA VENDERE

solidissima, nel centro di Torino, della rendita di L. 24,000 circa. Recapito al sig. not. Teppati, via Arsenale, n. 6.

DA VENDERE IN SVIZZERA
nelle vicinanze
del lago e della città di Costanza

Due castelli o soggiorni di villeggiatura, aventi gran numero di sale e camere, con annesso giardino e campi.

Il primo, denominato la *Villa di Hard*, è ricchissimamente mobigliato, e circondato da gran giardino pel quale scorrono due ruscelli; questa tenuta comprende in tutto 64 campi.

Il secondo, denominato *Villa di Wolfsberg*, non ha molte mobiglie, comprende soltanto 9 campi, e si vende a buon prezzo.

Indirizzarsi *franco* al signor Federico Amman, consigliere cantonale a Ermatingen, cantone Turgovia, in Svizzera.

AVVISO

A scanso degli equivoci e degli inconvenienti, cui diede spesso luogo l'identità del proprio nome e cognome (Lorenzo Bullio) con altri dello stesso comune di Piedicavallo (Biella), il sottoscritto diffida il pubblico, che egli d'or innanzi si terrà in diritto di rimandare qualunque lettera, piego od altro invio, che non porti sulla soprascritta, unitamente al cognome, amendue i suoi nomi *Lorenzo Adamo.*

Bullio del fu Pietro Adamo, impresario.

EMANCIPAZIONE

Si rende di pubblica ragione avere il Carlo Prola fu Giuseppe, residente in Ivrea, maestro di cappella alla cattedrale, con atto 12 aprile corrente, rogato Bove, emancipato il proprio figlio Placido, dichiarandolo libero dalla paterna potestà, e di vivere, come vive, da lui separato, disponendo degli assegni fattigli, e ciò per gli effetti dalla legge contemplati.

Con diffidamento anche a chiunque contratti o faccia somministranze al detto Placido Prola, che il costui padre resterà estraneo e non potrà venire ricercato o contabilizzato di cosa alcuna.

Ivrea, 27 aprile 1861.

NOTIFICANZA

Per atto d'usciere Gioanni Galletti, presso la Corte d'appello di Torino, in data del giorno di ieri, sull'instanza dei signori cav. ed avv. Santino Cambieri, cav. e professore Giuseppe Buniva e Giacomo Demonte, domiciliati in Torino, clienti del causidico Eustachio Rodella, fu intimata fra altri, ai signori Giovanni Battista e Francesco, padre e figlio Barralis, residenti in Nizza di mare, la sentenza profferita da questa Corte d'appello il 12 scaduto marzo, con cui si confermò la sentenza del tribunale di circondario di Torino, 27 dicembre 1860, emanata nella causa ivi vertita tra quali sovra, e la signora vedova Vittoria Prever, coi danni e spese a carico degli appellanti, liquidate queste in L. 121, cent. 10, oltre quelle della sentenza, e tale intimazione fu eseguita mercè affissione alla porta esterna del palazzo della Corte d'appello, e consegna di due copie al pubblico Ministero, presso questo tribunale di circondario.

Torino, 23 aprile 1861.

Pipino sost. Rodella.

Stabilimento Idroterapico
D'OROPA

Presso il rinomato Santuario, nei monti della città di Biella, coll'acqua a + 6° 1/2 R.

Undecima apertura 16 maggio 1861.

Indirizzare le domande al sott. direttore
Dott. Cav. G. GUELPA – *Biella.*

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA (*Alba*).

Si cerca un medico-chirurgo pel servizio di tutta la popolazione del comune, collo stipendio da accordarsi col Municipio.

Gli aspiranti sono invitati di dirigere le loro domande franche di porto al Sindaco di detto comune, fra tutto il prossimo maggio.

UNICO DEPOSITO
CAFFÈ BURLET DI SANITÀ

Miele vergine di Spagna, Sagoù, Revalenta, Orzo *perlé*, Tapioka, Senapa medicinale.

VINI FORESTIERI E RHUM

SEMENTI diverse per prati e campi.
Dai Fratelli Arnosio, droghieri, via di Po.

ATTO DI NOTIFICANZA E CITAZIONE.

Con atto d'oggi dell' usciere Bartolomeo Savant, addetto al tribunale di commercio di Torino, venne notificato alla ditta Raffard e Oppelt, fabbricante di orologeria, residente in Ginevra (Svizzera), a termini dell'art. 62 del Codice di procedura civile, il ricorso presentato al signor presidente del tribunale sullodato dalla Casa di Commissione Spirito e Pietro fratelli Brun, per ottenere in di lei pregiudicio il sequestro di oggetti posti in pegno presso il Monte di Pietà di Torino; — il successivo decreto in data del 24 corrente mese che autorizzò quel sequestro, facendo facoltà alla Direzione del Monte di Pietà di rinnovare alla scadenza le relative polizze, nonchè l'atto dello stesso usciere Savant del giorno 25 corr. aprile, con cui si eseguì il concesso sequestro; — ed in pari tempo venne citata la stessa ditta Raffard e Oppelt a comparire dinnanzi al tribunale di commercio di Torino all'udienza delli 2 prossimo luglio, sì per la conferma di quel sequestro come per vedersi far luogo alle altre domande proposte dalla Casa Fratelli Brun, anche contro Giuseppe Oppelt, residente in Torino, dirette ad ottenere il rilevo dalle conseguenze delle accettazioni di tutte le lettere di cambio sovra di lei tratte, e il pagamento della convenuta provvisione sugli affari concernenti le merci presso di lei depositate.

Torino, li 27 aprile 1861.

P. Giosserano sost. Marchetti.

NOTIFICANZA DI SENTENZA.

Con atto del giorno d'oggi venne dall'usciere Luigi Bergamasco, addetto al tribunale del circondario di Torino, e sull'istanza della vedova Teresa Arnolfi, residente in Torino, intimata a Luigi Cajano, garzone minusiere già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, copia della sentenza contumaciale emanata dal prefato tribunale sotto il 5 corrente, tra quali sovra e la vedova Angela Cajano, portante autorizzazione di vendita per mezzo di subasta degli stabili proprii dei predetti madre e figlio Cajano, situati sul territorio di Chivasso, ed ivi descritti, con fissazione del relativo incanto alle ore 9 antimeridiane del giorno 22 giugno prossimo, nanti lo stesso tribunale.

Torino, 24 aprile 1861.

Craverip. c.

AUMENTO DI SESTO

Con sentenza proferta dal tribunale di circondario di Pinerolo li 20 del corr. aprile nel giudicio di subastazione promosso dal signor Michele Angelino, contro il signor architetto Severino Rubeis, ambi di Pinerolo, i due lotti di stabili subastati, infradescritti, vennero, previo parziale loro incanto, cioè, il lotto 1.o sull' offerto prezzo di L. 1150, ed il lotto secondo sul prezzo di L. 335, deliberati quindi riuniti in un sol lotto a favore del signor Luigi Viviani di Pinerolo, per il prezzo complessivo di L. 3,300.

Lotto 1.

Corpo di vigna, nella regione Monte Rotondo, fini di Pinerolo, composto di casa, alteno e ripa, di ett. 1, 45, 85.

Lotto 2.

Prato, nella regione San Lazzaro, fini suddette, di are 28, 21.

Il termine utile per fare l' aumento al detto prezzo scade nel giorno 5 del prossimo maggio.

Pinerolo, 23 aprile 1861.

Gastaldi segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza proferta li 20 corr. aprile dal tribunale di circondario di Pinerolo nel giudicio di subastazione promosso dal sig. Andrea Fusetti, domiciliato a Torino, contro il colonnello in ritiro cav. Federico Maltese, domiciliato in Pinerolo, nella sua qualità di padre e legittimo amministratore dei minori suoi figli Camillo, Augusto, Teresa e Francesca, i due lotti di stabili subastati vennero deliberati come segue, cioè:

Il lotto primo, consistente in fabbricato civile, alteni e prati, in territorio di Fenile, e nelle regioni Sargentina e Griglia, del totale quantitativo di ettari 3, 86, 4, esposto in vendita sul prezzo di L. 3700, venne deliberato a favore dello stesso instante Andrea Fusetti, per il prezzo di L. 9700;

Ed il lotto secondo, consistente in un alteno di ett. 1, 3, 66, in territorio di Bibiana, regione Pellengo, esposti in vendita sul prezzo di L. 900, venne deliberato a favore del signor avvocato Ludovico Bruno, di Bibiana, per L. 3060.

Il termine utile per fare l' aumento ai detti prezzi scade nel giorno 5 dell' ora prossimo maggio.

Pinerolo, 23 aprile 1861.

Gastaldi segr.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 APRILE 1861

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO DEI TELEGRAFI DELLO STATO.

(V. il relativo R. Decreto nel N. 97 della Gazz. Uff.)

Capo I. — *Personale superiore.*

(A) *Direzione generale.*

Art. 1. Il servizio dei telegrafi dello Stato è regolato, sotto gli ordini immediati del Ministro, dal Direttore Generale dei telegrafi.

Egli ha sotto la sua dipendenza il personale della Direzione generale e di quelle compartimentali, e quello addetto alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle linee telegrafiche.

Allo stesso Direttore Generale è devoluta la sorveglianza sulle linee telegrafiche spettanti a Società industriali, a norma di quanto stabiliscono i capitoli di concessione delle linee stesse.

Art. 2. Il Direttore Generale è specialmente incaricato:

a) Di stabilire le norme fondamentali pel buon andamento delle Direzioni compartimentali, e di sorvegliare all'adempimento di esse.

b) Di fare al Ministro le proposte per tutti gli impiegati di nomina regia o ministeriale.

c) Della nomina del personale al di sotto del Sorvegliante.

d) Di applicare le pene disciplinari, compresa la sospensione temporanea, e di proporre al Ministro la rimozione di quelli che si fossero resi indegni della fiducia del Governo.

e) Di dirigere il lavoro degli uffici dell'Amministrazione centrale.

f) Di formare il bilancio delle spese annuali.

g) Di stipulare secondo le regole generali d'amministrazione tutti i contratti di costruzione e manutenzione delle linee e degli uffici, delle provviste di materiali, ed altri oggetti di servizio.

Tutti i contratti sono dal Direttore Generale sottoposti all'approvazione del Ministro.

Art. 3. L'Ispettore generale, cui è affidata la parte teorico-tecnica del servizio telegrafico, è specialmente incaricato di compilare istruzioni generali e uniformi per la costruzione delle linee e per la loro manutenzione e sorveglianza, e di studiare, quando ne venga incaricato, le nuove linee, tanto riguardo al loro tracciamento, quanto al modo di costruirle; di presiedere e dirigere i lavori delle Commissioni nominate dal Governo per l'esame dei nuovi trovati, e delle loro applicazioni alla telegrafia; di formare i programmi dei corsi di telegrafia e degli esami, e di sorvegliare e controllare le varie parti del servizio tecnico.

Art. 4. Presso la Direzione Generale vi sarà inoltre un Consiglio d'amministrazione, composto del Direttore generale, dell'Ispettore Generale, degli Ispettori Capi e del Capo Divisione addetto ai telegrafi; potranno anche essere chiamati dal Direttore Generale a farne parte i Direttori di compartimento.

Il Consiglio si adunerà ordinariamente ogni mese, e straordinariamente tutte le volte che verrà convocato dal Direttore Generale. Avrà la missione di esaminare e discutere le modificazioni da introdursi nelle tariffe; le trattative di convenzioni telegrafiche con l'estero o con società private; i progetti di nuove linee, i contratti di costruzione e di manutenzione, e tutte quelle altre questioni che gli verranno sottoposte dal Ministro o dal Direttore Generale.

(B) *Attribuzioni degl'Ispettori Capi e sotto-Ispettori Capi.*

Art. 5. Gl'Ispettori Capi dirigono quanto riguarda la costruzione e manutenzione delle linee e degli apparecchi, e sorvegliano il personale, tanto di manutenzione, che di esercizio.

Art. 6. In base alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, l'Ispettore-Capo redige le condizioni d'appalto per la provvista dei materiali; ne collauda le somministrazioni, dietro speciale incarico del Direttore Generale, e ne cura l'introduzione nel magazzeno centrale.

Art. 7. Esamina e convalida colla sua firma le regolari richieste di materiali (Mod. T-61) fatte dai Direttori di compartimento, e ne promove in tempo utile la spedizione.

Art. 8. A norma delle istruzioni che gli sono date prepara i progetti per la costruzione di nuove linee, e pel rinnovamento delle esistenti, quando ne occorra il bisogno, e li trasmette alla Direzione Generale.

Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una relazione per dimostrarne la convenienza e la spesa, prendere ad esame le difficoltà da superarsi ed esporre le ragioni per le quali il progetto stesso è preferito e proposto all'approvazione.

Art. 9. Due volte all'anno almeno l'Ispettore Capo visita tutte le linee ed uffici posti nel raggio della sua vigilanza. Si accerta presso le Direzioni dello stato di tutto il materiale, tanto nei depositi, che in esercizio; ne esamina i registri di entrata e di uscita; si assicura della loro esatta tenuta, e vi appone la propria firma.

Art. 10. Riconosca pure lo stato degli uffici, esaminando le comunicazioni, gli apparati, le pile e quanto può avere attinenza al servizio, e si informa parzialmente della condotta e del servizio di tutto indistintamente il personale.

Art. 11. Nelle visite l'Ispettore Capo si procura dai Governatori delle provincie e dagli Intendenti esatte informazioni sul servizio degli uffici telegrafici, sulla condotta degli impiegati e sui bisogni di nuove linee, o provvedimenti a vantaggio dello Stato e del pubblico.

Art. 12. Terminata la visita, l'Ispettore Capo redige la sua relazione, e colla dovuta distinzione degli oggetti, espone tutto quello che gli è occorso di osservare in ogni compartimento, linea ed ufficio, e si fa carico di riferire, se venga osservato il disposto dei regolamenti.

Art. 13. Quando vi sono lavori in corso, l'Ispettore Capo si reca a visitarli, ed assicurasi se si eseguiscano colla dovuta regolarità e precisione, a seconda delle condizioni prescritte.

Anche del risultamento di queste visite informerà per iscritto il Direttore Generale, al quale sottoporrà contemporaneamente tutte le osservazioni e proposte che potessero interessare il servizio.

Art. 14. In generale gli Ispettori Capi sono tenuti di prestarsi a tutto quanto concerne i doveri dell'ordinario loro servizio, e di cooperare agli sperimenti che saranno tentati pel miglioramento del servizio. Sono in generale tenuti inoltre di soddisfare colla maggiore possibile sellecitudine a tutti quegli speciali incarichi che loro venissero affidati dal Direttore Generale.

Art. 15. In sussidio a ciascun Ispettore Capo potrà applicarsi un Sotto-Ispettore coll'incarico di prestare il suo servizio sotto la di lui dipendenza e direzione.

Art. 16. In caso di assenza dell'Ispettore Capo, il Sotto-Ispettore ne fa le veci, e corrisponde in di lui nome colla Direzione Generale.

Art. 17. Sarà tenuto di portarsi in visita ogni qualvolta nell'interesse del servizio gliene venga dato l'ordine dall'Ispettore Capo.

Art. 18. Prima di partire per una visita il Sotto Ispettore prenderà le istruzioni dall'Ispettore Capo, ed al suo ritorno lo informerà mediante rapporto in iscritto di quanto avrà osservato e raccolto nella sua visita, e suggerirà quelle misure che giudicherà vantaggiose al servizio.

Art. 19. Il Sotto-Ispettore sarà specialmente incaricato dei lavori preparatorii per la compilazione dei progetti affidati all'Ispettore Capo, al quale sarà perciò tenuto di rimettere tutte le memorie a tal uopo raccolte.

Art. 20. Quando il servizio ordinario lo acconsenta, potrà il Sotto-Ispettore essere personalmente incaricato della costruzione delle nuove linee e di altri relativi lavori.

Art. 21. Previo consenso della Direzione Generale, il sotto-Ispettore potrà essere incaricato anche delle visite che incombono all'Ispettore Capo, o, chiamato dal medesimo, intervenirvi, e prender parte a tutte le occorrenti operazioni.

(B) *Attribuzioni dei Direttori di compartimento.*

Art. 22. I Direttori di compartimento hanno sotto la loro dipendenza il personale del loro ufficio, composto di uno o più verificatori e Capi-sezione, di un segretario e di quel numero di applicati o di ufficiali telegrafici che verrà loro destinato dalla Direzione Generale, nonchè il personale di esercizio e di manutenzione del loro compartimento.

Art. 23. Dirigono, sotto la propria risponsabilità, e subordinatamente alla Direzione Generale, il servizio telegrafico nell'estensione delle linee facienti parte del loro compartimento.

Art. 24. Sorvegliano al servizio di tutti gli impiegati ed agenti del servizio telegrafico, e fanno osservare i regolamenti.

Art. 25. Tengono una matricola nominativa del personale, e vi registrano tutte le note che si procurano sul grado di attitudine, istruzione, moralità, condotta e servizio di ciascun impiegato od agente del compartimento.

Questa matricola verrà da tutti i Direttori tenuta in conformità del Modulo T-48 da somministrarsi dalla Direzione.

Art. 26. Entro i primi quindici giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno i Direttori comunicheranno alla Direzione Generale le variazioni e modificazioni introdotte nella matricola, la quale sarà pure esaminata dall'Ispettore Capo in occasione delle sue visite periodiche.

Art. 27. I soli Direttori corrispondono colla Direzione Generale per tutti i bisogni di servizio del loro compartimento, salvo il caso accennato all'art. 106 relativo al servizio dei Capi-sezione.

Art. 28. Essi poi ricevono in via gerarchica le corrispondenze degli impiegati ed agenti del compartimento, e le trasmettono col loro parere alla Direzione Generale ogni qual volta si tratti di domande o reclami alla medesima diretti.

Art. 29. Trasmettono pure alla Direzione Generale tutte le domande o proposizioni di avanzamento di grado, di traslocazione, di punizione, di destinazione o di ritiro dall'impiego, e vi uniscono sempre il loro parere.

Nei casi di urgenza potranno tuttavia i Direttori di compartimento provvedere ad una traslocazione o surrogazione di personale che sia resa necessaria da circostanze di forza maggiore o da altre gravi emergenze, dandone tosto avviso alla Direzione Generale.

Art. 30. I congedi pei Capi-sezione, Verificatori, Ufficiali telegrafici ed altri impiegati ed agenti del compartimento non potranno estendersi a più di 15 giorni per ciascun anno. I Direttori potranno aderire alle domande che loro ne venissero fatte, sotto le condizioni:

Che i chiesti congedi non abbiano ad incagliare il servizio;

Che si possano accordare senza carico dell'Amministrazione;

Che non eccedano i quindici giorni consecutivi, o cumulativamente nello stesso anno.

In circostanze diverse le domande dovranno sempre trasmettersi alla Direzione Generale.

In caso di malattia dovrà questa essere comprovata da fede medica regolare, ed il Direttore avrà sempre diritto di inviare un medico di sua fiducia a riconoscere il fatto.

Art. 31. I Direttori, in conformità dei regolamenti hanno cura della esatta contabilità dei materiali nel loro compartimento, non meno che dei proventi degli uffici.

Art. 32. Secondo i concerti presi con la Direzione Generale provveggono direttamente, o fanno ad essa richiesta (Mod. T-35) degli stampati necessari ad esse ed al personale di servizio e di manutenzione, cui li somministrano regolarmente ad epoche determinate.

Art. 33. In base alle proposte dei Capi-sezione fanno richiesta (Mod. T-61) alla Direzione Generale dei materiali occorrenti alla manutenzione delle linee e degli uffici.

Art. 34. Ogni anno, valendosi particolarmente dell'opera dei Capi-sezione, compilano e presentano al Direttore Generale il bilancio preventivo pel loro compartimento, unendovi una relazione giustificativa di tutte le loro proposte, con la nota specificata del materiale da provvedersi.

Art. 35. Presentano pure il resoconto specificato della loro gestione per ogni anno scaduto, e vi uniscono tutti i documenti giustificativi delle spese incontrate e dei materiali consumati.

Art. 36. Tengono continuamente informata la Direzione Generale di ogni emergenza del servizio, e di sei in sei mesi le trasmettono un rapporto in cui, indicate le operazioni fatte nell'antecedente semestre coi risultamenti ottenuti, vengono pure suggeriti i mezzi reputati più propri al miglioramento d'ogni ramo della loro gestione, e somministrano alla Direzione Generale ed all'Ispettore generale tutte quelle informazioni sullo stato delle linee e degli apparati che loro possono occorrere.

Art. 37. I Direttori sorvegliano e controllano il servizio delle stazioni, e prendono fra loro opportuni concerti per assicurarne la regolarità.

Cercano tutti i mezzi valevoli ad imprimere maggiore celerità, non disgiunta da sicurezza, allo scambio dei dispacci, ed all'occorrenza ne fanno la proposta alla Direzione Generale.

Art. 38. In caso di guasti e di sconcerti sulle linee prendono di urgenza tutte le misure richieste pel più sollecito ristabilimento della corrispondenza ed autorizzano a tal fine le spese necessarie, informandone immediatamente la Direzione Generale.

Art. 39. In ogni caso hanno autorità di ordinare alle stazioni limitrofe al loro compartimento le sperienze necessarie al controllo delle linee, ed anche di introdurvisi personalmente, e di procedervi nello stesso scopo, a quelle indagini che crederanno opportune.

Art. 40. Visitano, ove ne riconoscano il bisogno, le stazioni e le linee poste fuori del luogo di loro residenza, dandone preventivo avviso alla Direzione Generale, e riconoscono se tutti gli impiegati ed agenti adempiono al loro dovere, e se i materiali sono ben custoditi ed utilmente impiegati.

Art. 41. Di queste loro visite faranno particolareggiati verbali, dei quali nel termine di quindici giorni spediranno copia alla Direzione Generale, ritenendo gli originali nell'archivio della Direzione.

Art. 42. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, la Direzione Generale delegherà chi lo rappresenti.

Capo II. — *Personale di esercizio e di manutenzione.*

(A) *Accettazioni e promozioni.*

Art. 43. D'ora innanzi niuno sarà ammesso al posto di Ufficiale telegrafico se non è stato prima ricevuto allievo o volontario a tenor di quanto segue:

La domanda al posto di allievo o volontario telegrafico dovrà essere accompagnata da certificati comprovanti:

a) Aver eglino fatti studi di lingua italiana, di aritmetica, di geometria, di geografia, degli elementi di fisica, nelle scuole dello Stato od in uno stabilimento privato;

b) Avere conoscenza della lingua francese;

c) Non avere età minore di 18 anni, nè maggiore dei 25;

d) Essere di buona e morale condotta;

e) Avere costituzione sana, esente da imperfezioni incompatibili col servizio telegrafico.

Le domande non corredate dei suddetti certificati non saranno attendibili.

Art. 44. A seconda dei bisogni dell'Amministrazione, i ricorrenti, a cura delle direzioni compartimentali, saranno esaminati sulle materie studiate a norma dei certificati suddetti, e ove risultino idonei, saranno ammessi al corso di telegrafia elementare e pratica dietro un programma stabilito dalla Direzione Generale.

Art. 45. Compiuto il detto corso, gli allievi saranno interrogati sulle materie in esso insegnate da tre esaminatori, scelti dalla Direzione Generale, e quelli che otterranno favorevoli i tre quinti dei voti saranno ammessi negli Uffizi come allievi a fare una pratica non minore di quattro mesi, durante i quali dovranno dipendere dai capi di essi, e sottoporsi alle discipline stabilite. Dopo quel tempo, sulla proposta delle Direzioni compartimentali, e secondo i bisogni dell'Amministrazione, saranno o rinviati come non idonei, od ammessi ad un corso superiore teorico-pratico, da farsi pure dietro un programma della Direzione Generale.

Art. 46. Alla fine del corso superiore gli allievi subiranno un esame teorico-pratico, che verrà dato nei modi stabiliti all'articolo precedente, e quelli che otterranno tre quarti dei voti favorevoli acquisteranno il titoto di *Ufficiali telegrafici*, e, se l'Amministrazione lo richiede, dovranno prestare servizio gratuito negli Uffici, assoggettandosi a tutti gli obblighi e responsabilità degli altri Ufficiali telegrafici, sino a che, secondo i bisogni dell'Amministrazione, possano dalla Direzione Generale essere messi a stipendio.

Art. 47. Quelli fra i ricorrenti che provassero avere fatto studi di scienze naturali e matematiche nei licei o nelle università, pei quali riportarono gradi accademici, potranno essere ammessi all'esame di cui parla l'art. 45 senza obbligo di assistere al corso elementare.

Lo potranno parimenti gl'Impiegati delle Ferrovie e delle R. Poste che si fossero istruiti in qualche Ufficio telegrafico.

Art. 48. Dietro domanda dei ricorrenti, si potrà rimettere l'esame sulla lingua francese alla fine del corso superiore, nel quale però non si terranno approvati, se non risulti che conoscano bene la lingua suddetta.

Art. 49. Resteranno ferme però in via di eccezione transitoria le condizioni stabilite pei telegrafisti ed allievi nominati o accettati innanzi del primo gennaio 1861.

Art. 50. Gli Ufficiali telegrafici verranno scelti fra quelli che, dietro gli esami anzidetti, ne acquisteranno il titolo (art. 46), avuto riguardo al numero di voti ottenuti, al servizio gratuito prestato, e alla abilità di cui diedero prova.

Art. 51. Le promozioni di grado in grado si faranno per via di anzianità e di merito.

Art. 52. Nessuno potrà essere nominato ai posti di Verificatore, di Capo Sezione o di Sorvegliante se non avrà subito un esame dal quale risulti avere le cognizioni e le qualità necessarie all'esercizio di quelle funzioni, secondo il programma che verrà fissato dalla Direzione Generale.

(B) *Attribuzioni dei Verificatori.*

Art. 53. I Verificatori saranno addetti alle Direzioni compartimentali, ed avranno gl'incarichi di controllare la contabilità attiva e passiva di esse e degli Uffici telegrafici, che ne dipendono, invigilando perchè sieno tenute regolarmente, e facendovi le osservazioni e correzioni opportune, e di compilare gli stati relativi.

Art. 54. I Direttori faranno visitare almeno una volta all'anno dai verificatori gli uffici telegrafici affinchè riferiscano sul modo come vi si tengono i registri di contabilità, il protocollo e le tariffe, facendo le loro osservazioni in apposito verbale (Mod. T-50) in contraddittorio coi Capi dell'Ufficio o con chi ne fa le veci, e dando le istruzioni e norme occorrenti.

(C) *Attribuzioni dei Capi d'Ufficio.*

Art. 55. A tutte le stazioni telegrafiche dello stato verrà preposto un Capo d'ufficio, il quale, subordinatamente all'osservanza dei regolamenti, ne avrà la direzione sotto la propria responsabilità.

Art. 56. La Direzione Generale delega i Capi di ufficio delle stazioni di Torino, Milano, Genova, Firenze, Livorno, Bologna ed Ancona, e delle altre stazioni di eguale importanza cui venisse in progresso applicato questo Regolamento, dietro proposta dei Direttori di compartimento. Per le stazioni telegrafiche delle ferrovie esercitate dallo Stato la proposta si fa d'accordo coi Capi stazione.

Art. 57. Nelle altre stazioni eserciteranno le funzioni di Capo d'ufficio quegli Ufficiali telegrafici che ne avranno ricevuto l'incarico dal Direttore del compartimento, il quale dovrà informare la Direzione generale della scelta fatta.

Art. 58. I Capi d'ufficio delle stazioni di Torino, Milano, Genova, Firenze, Livorno, Bologna ed Ancona, nonchè di quelle altre che potranno essere designate dalla Direzione Generale per riguardo alla loro responsabilità, riceveranno un compenso annuo a titolo di indennità non minore di lire duecento, nè maggiore di quattrocento.

Art. 59. Il Capo d'ufficio ha sotto i proprii ordini gli Ufficiali telegrafici che vi sono applicati, i telegrafisti, i volontari e i messaggeri, ed è risponsabile del loro servizio.

Avrà facoltà di delegare l'incarico della contabilità ad uno degli Ufficiali da essi dipendenti della cui gestione resterà tuttavia mallevadore in proprio.

In caso di negligenza o colpa accertata di alcuno dei dipendenti, ne avverte il Direttore del compartimento, e propone le punizioni prescritte dal Regolamento.

Riceve e trasmette al Direttore tutte le domande degli Impiegati ed Agenti della stazione, e vi unisce il proprio parere.

Art. 60. Ogni Capo d'ufficio corrisponde direttamente colla Direzione del compartimento, e le invia anche giornalmente tutte le notizie ed avvisi che possono interessare il servizio.

Attende alla buona tenuta dei registri regolamentari, protocollo (Mod. T-42) e documenti che appartengono all'ufficio, li ordina e classifica in archivio, e tiene nota di tutte le accidentalità e particolarità osservate giorno per giorno nell'andamento del servizio e sullo stato delle linee (Mod. T-49).

Art. 61. Invia alla Direzione le richieste dei materiali, effetti, stampati e mobili di cui abbisogna, servendosi dei moduli T-35 e T-61, se ne dà debito, e risponde della loro conservazione, ed anche dell'uso che ne fanno gli Ufficiali ed agenti telegrafici, che da esso dipendono. Invia pure al termine

d'ogni trimestre alla Direzione dalla quale dipende il bilancio dei materiali ricevuti, adoperati e spediti (Mod. T-64).

Art. 62. Cura affinchè il locale dell'ufficio sia conservato costantemente in istato di proprietà, ordine e pulizia.

Art. 63. Risponde dello stato delle pile, della cui manutenzione potrà dare speciale incarico ad uno dei suoi dipendenti.

Art. 64. Sorveglia continuamente l'uso degli apparati della sua stazione, e si presta a tutti gli esperimenti che gli vengono richiesti nell'interesse del servizio.

Art. 65. Il Capo d'ufficio è responsabile dei dispacci presentati o trasmessi alla sua stazione, e dovrà perciò invigilare perchè abbiano corso colla maggiore prontezza possibile, e quindi accertarne l'esito colla zona di ripetizione, colla ricevuta del destinatario, col bullettino postale, o colla ricevuta dell'espresso, o del Capo stazione della ferrovia, secondo il mezzo col quale i dispacci furono inoltrati.

Art. 66. Allorquando un dispaccio non possa inoltrarsi per la via più diretta e più breve, si dovrà inviarlo per qualsiasi altra via telegrafica interna od estera, per la quale, tuttochè con un giro molto più lungo, possa giungere alla sua destinazione. Quando la mancanza di qualsiasi linea obblighi di ricorrere alle ferrovie od alla posta, questi invii debbono riguardarsi come accessorii soltanto, e se le vie telegrafiche si ristabiliscono prima che possa aversi piena certezza che i dispacci sono giunti coi mezzi suddetti, si dovrà spedirli anche col telegrafo, con l'ordine di precedenza loro spettante, e come se non si fossero spediti altrimenti.

Art. 67. Gli Uffici che hanno servizio di giorno soltanto o limitato non si potranno abbandonare, se prima non sieno esauriti tutti i dispacci giacenti o quelli dei quali da altre stazioni venne annunciato l'invio.

Art. 68. I Governatori e gl'Intendenti, dai quali necessariamente si esercita nell'interesse della quiete pubblica e della sicurezza dello Stato una alta sorveglianza su tutti gli uffici posti nella loro giurisdizione, l'avranno anche su quelli telegrafici, e potranno esigere dagli Ufficiali telegrafici quel servizio straordinario che fosse richiesto da circostanze eccezionali. I Capi d'ufficio informeranno le rispettive Direzioni di queste emergenze.

Art. 69. In qualunque caso di sconcerti lungo le linee, il Capo d'ufficio ne determina cogli esperimenti opportuni la distanza approssimativa, avverte il sorvegliante, capo-squadra o guarda-fili più vicino, e ne fa avvisati col mezzo più sollecito anche il Capo sezione ed il Direttore, se si tratta di guasti di qualche importanza.

Art. 70. Quei Capi d'ufficio che ne riceveranno l'incarico dovranno giornalmente trasmettere alla Direzione Generale ed alla Direzione del compartimento lo stato delle linee, ed informarle dei fatti e fenomeni che vi si osserveranno.

Art. 71. Qualora i sorveglianti, capi-squadra e guarda-fili non fossero solleciti nello andare a riparare gli sconcerti e guasti sulle linee, non ostante gli avvisi dei Capi d'ufficio, dovranno questi farne rapporto ai Direttori del compartimento, denunciando e specificando le negligenze o le colpe.

Art. 72. Denunciano pure al Direttore stesso mediante apposito foglio di controllo (Modulo T-40) le irregolarità di trasmissioni commesse dalle stazioni corrispondenti.

Art. 73. Ogni quindici giorni inviano alla Direzione compartimentale un succinto rapporto sul servizio prestato dal personale addetto alla loro stazione.

Art. 74. Quando il bisogno lo richiegga, si presteranno al lavoro di trasmissione ed a tutte le esigenze del servizio, e per quanto si riferisce alla contabilità, osserveranno rigorosamente e faranno osservare quanto è prescritto nel presente Regolamento.

Art. 75. L'orario degli Impiegati sarà proposto dal Capo Ufficio ed approvato dalla Direzione di compartimento. Negli uffici si terrà continuamente affisso un quadro di esso, con indicazione del lavoro al quale ognuno è applicato.

Art. 76. La consegna delle stazioni dall'uno all'altro Capo d'ufficio in caso di traslocazioni o surrogazioni, verrà fatto mediante appositi verbali (Mod. T-17 e T-19) secondo le norme fissate dall'articolo 162.

(D) *Attribuzioni degli Ufficiali telegrafici, Telegrafisti e Volontari.*

Art. 77. Gli Ufficiali telegrafici di qualunque classe, telegrafisti ed allievi prestano nelle stazioni il loro servizio sotto la direzione e dipendenza del rispettivo Capo d'ufficio, osservando nel disimpegno delle loro incombenze l'orario diurno e notturno dal medesimo notificato (art. 75).

Art. 78. Sono specialmente destinati alla regolare e sollecita spedizione dei dispacci nell'interno dello Stato ed all'estero, non che del loro ricevimento, giusta le norme fissate dai regolamenti e dalle convenzioni stipulate cogli Stati esteri, non rifiutandosi mai di ricevere i dispacci che le altre stazioni insistessero di voler dar loro, salvo di fare rapporto alla Direzione se avevano diritto di rifiutarli.

Dovranno inoltre, a seconda degli ordini del Capo d'ufficio, attendere al buon governo delle pile e degli apparati, al protocollo, ai registri ed a tutti gli obblighi relativi alla contabilità.

Art. 79. Gli impiegati, che trasmettono e ricevono un dispaccio, dovranno sempre scambiarsi il proprio nome, e vicendevolmente registrarlo; e quindi tanto l'uno che l'altro dovrà porre la propria firma chiara ed intelligibile sull'originale e copia del dispaccio rispettivamente.

Art. 80. Negli uffici di deposito, destinati a ricevere e ripetere i dispacci pel loro inoltro, gl'impiegati telegrafici si presteranno costantemente al ricevimento ed alla trasmissione, nè potranno mai ricorrere alla traslazione, a meno di eccezionali circostanze, le quali, verificandosi, dovranno sempre farsi risultare a loro giustificazione.

Art. 81. Nelle ore stabilite di servizio, quand'anche non vi fosse lavoro, nessun impiegato potrà mai abbandonare la stazione sotto qualsiasi pretesto, e neppure il Capo di ufficio, per qualsiasi considerazione, avrà facoltà di aderire alle domande che gli venissero fatte.

Art. 82. Gli Ufficiali telegrafici e telegrafisti applicati alle strade ferrate esercitate dallo Stato non potranno rifiutarsi al servizio cumulativo, pel quale verrà loro assegnato un soprassoldo.

Lo stesso avrà luogo per le stazioni telegrafiche unite ad un ufficio postale mediante accordo colla Direzione Generale delle Poste.

Art. 83. Un ufficiale telegrafico od allievo telegrafista non potrà, nè per avere già soddisfatto al proprio orario, nè per altra qualsiasi circostanza, abbandonare il servizio di una macchina se non è surrogato. Noterà per ordine sul registro (Modulo T-29) i numeri de' dispacci che restano a trasmettersi, e quindi li rimetterà manualmente al suo successore, che si firmerà sul registro in prova di averli ricevuti.

Art. 84. Non si interromperanno le comunicazioni coll'interposizione della terra od altrimenti, salvochè in caso di inevitabile necessità; la quale, verificandosi, se ne darà avviso all'ufficio che rimane isolato, e se ne prenderà nota sul registro (Mod. T-29).

Le comunicazioni si riapriranno tosto cessato il motivo che indusse a mettere la terra.

Art. 85. Gli Ufficiali telegrafici, e telegrafisti, rispondono in proprio di tutti gli errori commessi nell'esercizio delle loro funzioni, e verranno perciò, in rilievo dei Capi d'ufficio, sottoposti alle multe e penalità stabilite dal presente Regolamento.

Nelle stazioni stabilite pel servizio telegrafico delle ferrovie esercitate dallo Stato, i Capi stazione compiono per la sorveglianza giornaliera degli uffizi, per gli orari e pei congedi, le attribuzioni col presente prescritte ai Direttori, con obbligo d'informarli della condotta degli Impiegati.

(E) *Attribuzioni dei Messaggeri.*

Art. 86. I messaggeri, posti sotto gli ordini immediati dei Capi d'ufficio, sono incaricati della consegna dei dispacci, della pulizia degli uffici e dei lavori richiesti per la manutenzione e formazione delle pile.

Art. 87. In caso di assenza del Capo d'ufficio dalla stazione riceveranno gli ordini dagli altri Ufficiali, telegrafisti ed allievi, e li riconosceranno sempre come loro superiori.

Non potranno tuttavia i Capi d'ufficio, nè gli altri impiegati dare loro qualsiasi incarico estraneo al servizio pubblico, nè richiederli per qualsiasi scopo o servizio particolare.

Art. 88. Ricevendo un dispaccio da consegnare, ne rilascieranno ricevuta sullo stato Modulo T-37), e sarà quindi loro obbligo di portarlo immediatamente a destinazione, facendo a tal uopo, quando ne occorra il bisogno, tutte le necessarie e più minute indagini.

Si assicureranno della identicità del destinatario, e si procureranno dal medesimo la quitanza del dispaccio (Mod. T-28) colla precisa indicazione dell'ora in cui venne rimesso.

Art. 89. Quando non fosse possibile di ritrovare il destinatario d'un dispaccio, il messaggere, cui fu consegnato, lo restituirà chiuso all'Ufficio, con dichiarazione sulla bolletta dell'inutilità delle ricerche fatte per rintracciarlo.

Art. 90. Quando un messaggere porterà diversi dispacci in una stessa corsa, li consegnerà tutti regolarmente colla massima sollecitudine, e non farà mai conoscere ad alcuno l'esistenza di dispacci ad altri diretti.

Art. 91. Ai messaggeri è rigorosamente proibito di procurarsi e propalare qualsiasi notizia di ufficio, ed ogni infrazione a questo riguardo sarà punita come violazione del segreto d'ufficio.

Sarà loro egualmente proibito di ricevere, e tanto meno di chiedere, mancie dai destinatari dei dispacci.

Art. 92. Negli uffici che per la poca loro importanza non richiedessero la spesa d'un messaggere, od anche in quelli importanti, quando vi si trovi l'interesse del servizio, la Direzione Generale, dietro proposta di quelle compartimentali, potrà ordinare che il porto dei dispacci a domicilio si faccia dietro pagamento d'una lieve tassa per ciascuno. Le persone da incaricarsi di ciò verranno scelte dal Capo-ufficio, informandosi prima della loro probità e idoneità. La tassa dovrà essere la più tenue possibile, e la misura ne sarà approvata dalla Direzione Generale, sulla proposta di quelle compartimentali.

Art. 93. Ad ogni mese si invierà la nota dei dispacci portati da ciascun individuo in uno stato in triplo originale (Mod. T-6), firmato dal Capo-ufficio e spedito alla Direzione compartimentale, che lo controllerà e ne invierà due copie alla Direzione Generale per lo stacco del relativo mandato.

(F) *Attribuzioni dei Capi-Sezione.*

Art. 94. I Capi-sezione hanno speciale incarico di sorvegliare nel raggio loro assegnato, e sotto la propria responsabilità, tutti i rami del servizio tecnico dei telegrafi, a norma dei regolamenti e delle istruzioni dei Direttori di compartimento dai quali dipendono.

Art. 95. Ogni Capo-sezione sarà tenuto a percorrere regolarmente le linee e le stazioni almeno una volta ogni mese, facendole inoltre visitare in epoche non determinate. Dovrà inoltre accompagnare l'Ispettore-Capo nelle di lui visite periodiche, ed ogni qual volta ne venga richiesto per mezzo del Direttore dal quale dipende.

Art. 96. Quanto alle linee dovrà esaminarne la condizione ed i bisogni, dare gli ordini necessari, e recarsi sui luoghi in caso di guasti un po' gravi per curarne la pronta e buona riparazione. Vedrà inoltre, se il personale di manutenzione le percorre, come è suo dovere, e se da tutti gl'impiegati ed agenti telegrafici si osservano i regolamenti.

Art. 97. Prenderà nota dei risultamenti d'ogni sua visita, e mediante apposito stato (Mod. T-54) ne informerà il Direttore di compartimento.

Art. 98. Quanto alle stazioni, il Capo-sezione, nelle visite periodiche, o quando se ne conosce il bisogno, in contraddittorio del Capo d'ufficio, riconoscerà lo stato delle comunicazioni, delle macchine, delle pile e delle masserizie, e ne prenderà nota in apposito stampato (Modulo T-55), che dovrà essere firmato anche dal Capo d'ufficio o da chi ne fa le veci, ed egualmente trasmesso alla Direzione.

Art. 99. Provvede tutte le stazioni comprese nel tratto assegnatogli di un disegno regolare, il quale indichi la distribuzione dei fili che vi entrano ed escono, e le comunicazioni stabilite nei tavoli sui quali stanno le macchine.

Art. 100. Tiene la contabilità del materiale, e nelle sue visite si fa carico di esaminare i depositi lungo le linee.

Al termine d'ogni trimestre invia alla Direzione compartimentale il bilancio dei materiali ricevuti, adoperati e spediti nei magazzini della propria sezione (Modulo T-64).

Art. 101. In caso di guasti, il Capo-sezione provvede d'urgenza al ristabilimento, anche provvisorio, ma pronto, delle comunicazioni. Autorizza in tal caso le spese necessarie e ne informa immediatamente la Direzione mediante circostanziato rapporto.

Art. 102. In ogni circostanza il Capo di una sezione ha il diritto di introdursi nelle stazioni limitrofe alla sua, e di procedervi a tutte le sperienze necessarie all'accertamento e controllo dei guasti.

Art. 103. Sorveglia attentamente e controlla le conseguenze dello stato delle linee sul servizio di trasmissione, e nulla tralascia di quanto possa giovare allo scopo di assicurare l'esecuzione delle istruzioni e delle misure adottate per questo ramo di servizio.

Art. 104. Avrà cura speciale di istruire il personale di manutenzione della sua sezione, notando in apposite tabelle (Modulo T-3), da trasmettersi ogni sei mesi alla Direzione, il grado di attitudine, l'istruzione, la moralità, la condotta ed il servizio di ciascun impiegato od agente.

Art. 105. Oltre al servizio ordinario dovrà il Capo-sezione disimpegnare tutte quelle incumbenze che nell'interesse del servizio gli saranno ordinate per iscritto dal Direttore di compartimento.

Art. 106. Il Capo-sezione è personalmente responsabile della buona tenuta delle linee ad esso affidate e della pronta riparazione dei disordini che vi si manifestano. Ritenuto l'obbligo che incumbe al Capo-sezione di tener informato il Direttore di compartimento di quanto succede nell'andamento del servizio, si stabilisce che ogni qualvolta una interruzione, un contatto od altro qualsiasi sconcerto continuerà oltre alle ventiquattro ore, egli dovrà avvertirne la Direzione Generale e tenerla informata dei tentativi che si faranno per ripararvi.

(G) *Attribuzioni dei Sorveglianti, Capi-squadra e Guarda-fili.*

Art. 107. I Sorveglianti dipendono dal Capo-sezione, e con esso esclusivamente corrispondono, eccettuati i casi di sua assenza od impedimento, nei quali soltanto potranno direttamente rivolgersi al Direttore del compartimento.

Art. 108. Sarà loro dovere di percorrere quasi di continuo le linee, e di visitare nei giorni stabiliti dal Capo-sezione, gli uffici della loro circoscrizione, affine di riconoscerne lo stato ed i bisogni; eseguirvi le più pronte riparazioni, e di tutto far risultare mediante annotazione sul libretto (Mod. T-52).

Art. 109. Saranno pure incaricati di tenere la contabilità dei materiali destinati alla costruzione e manutenzione delle linee, e risponderanno in proprio della loro conservazione ed utile impiego. Saranno a tal fine obbligati di tenere un esatto registro (Mod. T-63), dal quale risultino tutte le somministrazioni fatte ai Capi-squadra e Guarda fili di materiali effettivamente impiegati, non che di quelli ricavati dalle riparazioni delle linee.

Art. 110. Stabiliranno il loro domicilio nelle località che verranno designate dai Capi-sezione dipendentemente dagli ordini del Direttore, e si terranno in continua relazione coll'Ufficio telegrafico più vicino, per poter più prontamente accorrer sul luogo, in caso di rotture, contatti od interruzioni di linee, e provvedere alle occorrenti riparazioni.

Art. 111. Sono dessi tenuti a rispondere verso il Capo-sezione della lodevole manutenzione delle linee, e del regolare servizio dei Capi-squadra e Guarda-fili, e perciò saranno passibili delle penalità stabilite dal presente Regolamento, ogni qualvolta i guasti manifestatisi sulle linee non sieno prontamente riparati, e non possano giustificare il frapposto ritardo.

Art. 112. Denunciano perciò ai Capi-sezione le mancanze dei Capi-squadra e Guarda-fili, ne somministrano le prove, e propongono la loro punizione ed anche la rimozione a seconda dei casi.

Art. 113. I Capi-squadra, sotto la dipendenza del Sorvegliante e nell'estensione delle linee ad essi affidate, dovranno dirigere il lavoro dei Guarda-fili o lavoranti in sussidio, e concorrervi personalmente ovunque ne occorra il bisogno.

Art. 114. I Capi-squadra e Guarda-fili percorrono giornalmente il loro particolare tratto di linea muniti dei necessari utensili, facendo risultare le loro gite mediante le vidimazioni prescritte nel libretto (Mod. T-52); e non solo dovranno mantenere le linee in perfetto stato, in tutte le loro parti; ma sarà loro cura di migliorarne anche la condizione; coll'introdurvi tutti quei perfezionamenti che il Capo-sezione od il Capo-squadra fossero per suggerire.

Art. 115. Anche i Capi-squadra e Guarda-fili dovranno stabilire la loro residenza nella località che sarà indicata dal Capo-sezione.

Art. 116. Sebbene già avessero compita la loro visita ordinaria, dovranno i Sorveglianti, Capi-squadra e Guarda-fili, in seguito a forti temporali da far temere dei guasti, od appena avvertiti di qualche sconcerto o disordine, portarsi immediatamente sulla linea a qualunque ora del giorno, e con ogni sollecitudine dovranno scoprire e riparare il guasto.

Art. 117. Sarà pure loro dovere invigilare affinchè persone estranee al servizio non abbiano a guastare od anche semplicemente a toccare le linee telegrafiche, e di accertare in ogni caso, mediante regolari verbali, le trasgressioni alle leggi e relativi regolamenti in vigore.

Art. 118. I Sorveglianti, Capi-squadra e Guarda-fili potranno, per disposizione del Direttore di compartimento, e previo concerto col Capo-sezione, essere provvisoriamente destinati alla costruzione di nuove linee, ed anche ad altri eventuali lavori; ed in tal caso saranno loro corrisposte le indennità stabilite dal presente Regolamento.

(H) *Penalità.*

Art. 119. Le mancanze degli impiegati telegrafici tanto di esercizio che di manutenzione, saranno punite con la gradazione seguente, secondo la gravità della colpa commessa:

I. Semplice ammonizione.
II. Trattenuta di una a dieci giornate di soldo.
III. Ammonizione con nota di censura.
IV. Sospensione dal servizio con cessazione del soldo da 15 giorni a tre mesi.
V. Licenziamento.

Il primo grado di punizione potrà essere inflitto dalle Direzioni compartimentali, le altre dalla Direzione Generale dietro loro proposta. In casi gravi ed urgenti potranno però le Direzioni compartimentali sospendere un impiegato dal servizio provvisoriamente, informandone tosto la Direzione Generale per le sue decisioni.

Art. 120. La trasgressione del secreto dei telegrammi, ed anche le informazioni date ad estranei sull'arrivo o partenza di essi, sarà punita la prima volta con la sospensione per tre mesi, la seconda col licenziamento.

Art. 121. In caso di recidiva d'una colpa qualsiasi, sarà applicato un grado di pena più forte, non esclusa la azione penale secondo le leggi vigenti.

Art. 122. Oltre alle penalità di cui all'art. 119, le Direzioni compartimentali applicheranno pene pecuniarie da 1 a 6 lire al personale di manutenzione per ogni ritardo non giustificato di riparazione delle interruzioni, contatti, dispersioni ed altri guasti delle linee; al personale di esercizio per ogni ritardo non giustificato nell'inoltro dei dispacci, nonchè per ogni errore nella trasmissione, nel ricevimento o nella copia di essi. Nel caso di un ritardo maggiore di 24 ore nella riparazione delle linee, o di mancato inoltro o consegna di un dispaccio, al massimo della pena si aggiungerà la nota di censura. Saranno pure soggetti alle multe suddette i messaggeri che per loro trascuranza provata non consegnassero un dispaccio al destinatario.

Art. 123. Si terrà conto delle note di censura nei casi delle promozioni e quattro di esse faranno perdere un anno di anzianità. Se le quattro note di censura fossero nello stesso anno, porteranno anche la sospensione temporanea.

Capo III. — *Contabilità attiva.*

(A) *Disposizioni preliminari.*

Art. 124. Per la tenuta della contabilità dei proventi telegrafici si segue il corso dell'esercizio finanziere, che ha principio col 1.o di gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno. Esso si protrae tuttavia di sei mesi, cioè sino a tutto giugno dell'anno successivo, per dar luogo all'appuramento e liquidazione di tutte le operazioni che vi sono afferenti.

Art. 125. Appartengono ad un esercizio tutti i proventi accertati durante li dodici mesi dell'anno da cui quello prende il nome, e così pure le spese inerenti ai medesimi a norma degli art. 148, 150 e 153 del presente Regolamento.

Art. 126. A termini dell'art. 124, durante i primi sei mesi di ogni anno, essendo in corso due esercizi, le relative contabilità debbono essere tenute distinte.

Ciascun esercizio aver debbe i propri registri, e tutte le trasmissioni periodiche e le altre operazioni prescritte dal presente Regolamento si compiono distintamente.

(B) *Disposizioni organiche.*

Art. 127. La contabilità derivante dalla corrispondenza telegrafica soggetta a tassa sulle linee appartenenti allo Stato, ha origine nei vari uffici telegrafici; viene verificata ed accertata presso le Direzioni compartimentali, e si concentra poi tutta presso la Direzione Generale.

Art. 128. Per l'ufficio telegrafico presso il Ministero dell'Interno, l'ufficiale delegato a Capo d'ufficio dal Ministero dei Lavori Pubblici veste contemporaneamente la qualità di cassiere della Direzione Generale per la riscossione dei crediti verso gli Stati esteri e le società private, risultanti dalla sistemazione della contabilità telegrafica internazionale, pel che tiene e rende conti separati. Egli è obbligato a prestare una cauzione in quella misura che verrà fissata dal Ministero.

Art. 129. Ogni Capo-ufficio è responsale personalmente delle operazioni e scritturazioni di contabilità eseguite dal personale addetto all'ufficio medesimo, salvo a lui il diritto di ripetizione verso di esso. Dovrà quindi rifondere all'Amministrazione i danni che ne venissero da sbagli di tassazione, e supplire alle penalità per errori, ritardi non giustificati, od altro.

Art. 130. Le cause dei ritardi dovranno sempre essere accennate appiè dei dispacci, ed allora soltanto si riterranno giustificati quando l'ufficiale provi aver fatto quanto poteva per evitarli, tentando, cioè, l'invio per varie linee, spedendo copie col mezzo della posta, delle ferrovie o similmente (articoli 65 e 66).

Art. 131. I proventi telegrafici constano delle tasse e dei diritti tutti relativi ai dispacci tanto per l'interno, quanto per l'estero, e dei crediti risultanti dai conti colle Amministrazioni degli Stati esteri e colle società private.

Art. 132. La contabilità attiva si compone perciò dei proventi dei dispacci interni e di quelli internazionali.

I dispacci interni sono quelli che su tutta la loro percorrenza non toccano altre linee telegrafiche, fuorchè quelle di proprietà dello Stato.

I dispacci internazionali sono quelli che, per giungere alla loro destinazione, debbono percorrere, in parte, linee di proprietà dello Stato, ed in parte, altre di Stati esteri o di società private con cui esistano trattati di reciproca corrispondenza telegrafica.

Art. 133. Provvedimenti speciali stabiliscono i dispacci che vanno esenti da tassa.

Art. 134. I proventi dei telegrafi figurano nella contabilità generale dello Stato come proventi della Direzione Generale dei telegrafi.

Art. 135. Per la contabilità passiva si osservano le disposizioni dei regolamenti generali in vigore, e del Capo IV del presente, oltre a quanto è stabilito in questo Capo III (art. 148, 150 e 153) per le spese d'ordine.

Art. 136. Tutti i documenti periodici di contabilità sono trasmessi da chi ne ha l'obbligo nei tempi stabiliti (art. 161). Quando non vi sieno operazioni a farvi risultare, basterà che si mandi uno stato complessivo (Mod. T-53), il quale indichi i moduli che sono negativi, il loro numero d'ordine, se ne hanno, e porti la data, la sottoscrizione ed i visti, come i documenti affermativi.

(C) *Contabilità presso gli uffici telegrafici durante l'esercizio.*

Art. 137. Nessuna esazione può farsi dagli ufficiali telegrafici senza emettere la corrispondente quitanza da staccarsi da un registro a madre e figlia (Bullettario Mod. T-1), e da consegnarsi al pagatore.

Art. 138. Tutti i dispacci governativi, di servizio, o dei privati, si scrivono possibilmente sopra un apposito stampato (Mod. T-2), sul quale l'uffiziale di servizio, dopo aver esaminato se a termine dei regolamenti sieno ammessibili, appone il numero d'ordine, le annotazioni necessarie e la tassazione.

Pei dispacci scritti su carta comune, vi si attacca sopra uno dei moduli suddetti, sul quale si pongono le indicazioni relative.

Art. 139. Si inscriveranno all'atto stesso della loro presentazione tutti i dispacci da trasmettersi in un elenco giornaliero (Modulo T-14), nel quale si indicherà l'importo distinto in tasse interne ed estere di ciascuno di essi e la via che seguiranno. Questo importo verrà addizionato alla fine della giornata, e nell'ultima pagina si farà il conto giornaliero tanto delle riscossioni fatte pei dispacci descritti nell'elenco, quanto per qualsiasi altra causa, nonchè il totale delle riscossioni fatte nei giorni precedenti, cominciando dal primo del mese.

Art. 140. La serie del numero d'ordine è progressiva, e comprende indistintamente i dispacci governativi, di servizio e privati.

Essa si rinnova al primo di ciascun anno.

Per la tassazione dei dispacci si osservano, tanto pel diritto di trasmissione, quanto per quelli accessori, le relative disposizioni dei regolamenti vigenti nello Stato, e trattandosi di corrispondenza internazionale, anche quelle stabilite dalle convenzioni speciali cogli Stati esteri o colle società private cui spettano in parte gli introiti.

Art. 141. Eseguito il disposto dei due precedenti articoli, il dispaccio viene, giusta l'art. 135, registrato nel bullettario, indicandovi distintamente sulla bulletta madre e sulla figlia i singoli diritti dei quali viene ivi fatta la somma. Quindi se ne stacca la figlia da rimettersi al consegnante contro pagamento della somma espressavi.

La Direzione Generale potrà autorizzare che vengano spediti a credito dispacci di uffici e di persone determinate.

In tale caso l'ufficiale telegrafico staccherà ugualmente la bulletta per ciascuno dei detti dispacci, del cui montare si darà caricamento, ritenendo presso di sè come *carte contabili* le bullette così staccate, le quali non saranno consegnate alla parte debitrice, se non all'atto che ne viene effettuato il pagamento.

Il montare intanto dei crediti in corso si farà figurare nei conti come fondo di cassa.

Art. 142. Terminato un bullettario, il Capo-ufficio ne fa l'addizione, esprimendovi la somma in tutte lettere, vi appone la data, lo firma e lo trasmette tosto alla Direzione compartimentale da cui dipende, dopo averne riportato il totale in principio del bullettario seguente, e così di seguito fino alla scadenza dell'esercizio.

Art. 143. Oltre al bullettario, il Capo-ufficio tiene un giornale di cassa (Mod. T-4), nel quale si inscrivono alle apposite colonne:

In caricamento:

Le esazioni risultanti dal complesso delle bollette di quitanza di ciascun giorno.

In scaricamento:

Le quitanze colle relative somme spedite dal Tesoriere provinciale a favore del Capo-ufficio per versamenti fatti, sia da esso direttamente in denaro, o col mezzo di assegni per mandati di rimborso delle spese, sia per di lui conto dai cassieri di strade ferrate e dagli uffici postali.

Il giornale di cassa sarà sommato alla fine di ogni mese, aggiungendovi la somma totale dei mesi precedenti fino alla scadenza dell'esercizio.

Quando però vi ha mutazione di Capo-ufficio, il giornale viene addizionato al momento in cui uno cessa dalle sue funzioni.

Art. 144. Le carte relative a versamenti provvisori fatti ai cassieri di ferrovia o ad altri, ed a spese rimborsabili con assegni, si terranno in cassa e figureranno come denaro nel registro di cassa, di cui all'articolo precedente.

Quando si dovranno spedire i detti documenti alle Direzioni compartimentali, se ne porrà in cassa un elenco, nel quale si citerà il numero di protocollo e la data della lettera con la quale vennero accompagnati.

Art. 145. Tutti i dispacci ricevuti da qualsiasi provenienza interna od estera, non che quelli transitanti; ripetuti nell'ufficio, verranno rilevati dalla macchina e scritti letteralmente sopra l'apposito stampato (Mod. T-5) con le indicazioni tutte relative, notandovi accuratamente la via per la quale giunsero e partirono i dispacci esteri.

Art. 146. I dispacci ricevuti dall'interno si inscriveranno in un elenco giornaliero (Modulo T-15), quelli ricevuti dall'estero in un altro (Modulo T-16), notando accuratamente nel secondo l'importo delle tasse e la via per la quale giunsero.

Gli uffici specialmente incaricati di tener nota dei dispacci scambiati fra due paesi esteri che passano sulle nostre linee, dovranno registrare tutti indistintamente i dispacci tanto transitanti come appartenenti ad uffici dello Stato, che entrano dal confine prossimo, nel modulo T-20, ed in quello T-18 tutti i dispacci che escono dallo stesso confine, tenendo conto pei primi solo del credito che costituiscono verso l'Amministrazione dalla quale ricevonsi; pei secondi solo del debito che costituiscono verso l'Amministrazione alla quale si danno.

Art. 147. All'atto di trasmettere o di ricevere un dispaccio si dovrà notarlo sopra un registro (Modulo T-29), che si terrà perciò vicino ad ogni macchina, e sul quale si noteranno le indicazioni principali dei dispacci, il nome della stazione dalla quale si ricevono o cui si danno, e l'ora, come pure le difficoltà che insorgessero nelle comunicazioni. Questi registri dovranno essere cangiati alla fine d'ogni mese.

Art. 148. All'arrivo di un dispaccio interno od internazionale, l'ufficio telegrafico che lo riceve, dopo adempito a quanto è prescritto dall'art. 145, lo trascrive sopra apposito stampato (Mod. T-27, o T-43), e ne cura il recapito a norma dei relativi regolamenti. Se per questo oggetto occorre qualche spesa di espresso, di cui sia fatta speciale indicazione nel dispaccio stesso, se ne pagherà il prezzo proporzionale alla distanza, cercando la massima economia, contro quitanza che si porrà in cassa come denaro, secondo quanto stabilisce l'art. 144, e nella quale dovrà essere indicata, almeno approssimativamente, la distanza in chilometri.

Art. 149. Qualora il dispaccio indicasse doversi trasmettere al suo indirizzo per mezzo di staffetta o della posta, l'ufficio telegrafico che lo ha ricevuto ne rimette il piego all'ufficio di posta locale o prossimiore, con richiesta di farne l'invio nel modo addomandato, avvertendo d'inviare ciascun dispaccio separatamente ancorchè ne avesse molti per la stessa direzione e di osservare le formalità volute dai regolamenti postali per quanto riguarda l'involto ed i sigilli.

Tale richiesta sarà staccata da apposito registro a madre e figlia (Modulo T-7).

L'uffizio postale restituirà lo scontrino annesso a quest'ultima con la dichiarazione dell'importo dell'invio.

In questi casi non incombe all'ufficio telegrafico di pagare alcun diritto all'uffizio postale, ma soltanto di trasmettere alla Direzione compartimentale, alla scadenza di ogni mese, un elenco (Mod. T-8) coi relativi scontrini delle richieste fatte agli uffizi di posta durante il mese stesso.

Quando il dispaccio viene spedito per mezzo di staffetta, si dovrà significarne tosto all'uffizio telegrafico mittente il costo risultante dallo scontrino.

Art. 150. Queglino che volessero ottenere a proprio carico una risposta per qualsiasi destinazione, dovranno fissarne il numero delle parole e depositare il relativo importo.

Pel diritto di risposta sarà emessa una bolletta separata da quella del dispaccio che vi dà origine.

Se trascorrono dieci giorni dalla trasmissione del dispaccio senza che arrivi la risposta chiesta e pagata, o se giunge con un numero di parole maggiore di quello fissato, si restituisce la tassa depositata per essa, nei modi stabiliti dall'art. 154, purchè venga reclamata entro cinque giorni dopo la scadenza dei dieci suddetti.

Art. 151. L'uffizio telegrafico che riceve un dispaccio dal quale risulta che già ne fu pagata la risposta all'uffizio da cui esso proviene, invia al destinatario, insieme alla copia di esso, un modulo (T-9) pregandolo di scrivere su quello la risposta, e quando questa sia presentata non più tardi di quattro giorni dopo quello dell'arrivo del dispaccio stesso, la accetta, e la trasmette senza riscossione di altri diritti; se ha un numero di parole maggiore, la tassa come un nuovo dispaccio.

Nel caso che la detta risposta dovesse essere diretta ad un uffizio telegrafico diverso da quello da cui provenne il dispaccio che la chiedeva, si dà col telegrafo avviso a quest'ultimo dell'invio di essa.

Art. 152. Al presentatore di una risposta già pagata altrove, debbe essere rimessa una ricevuta staccata dal bullettario, indicandovi l'ufficio telegrafico presso cui fu pagata.

Art. 153. I reclami per restituzioni di tasse a motivo di errori o di ritardi, a tenore dell'art. 36 del Regolamento 17 aprile 1859, potranno essere presentati alle Direzioni compartimentali o alla Direzione generale. Gli esami e le decisioni spetteranno alle prime pei dispacci interni; alla Direzione generale per quelli internazionali. Tutte le Direzioni dovranno prestarsi alle ricerche necessarie, e comunicare i dispacci, copie e striscie che loro verranno a tal fine richieste. Gl'impiegati non potranno accordare tali rimborsi, che dietro ordine delle Direzioni suddette.

Art. 154. Le restituzioni di somme riscosse in più, per qualsiasi motivo, si faranno all'esibitore della relativa bulletta contro consegna della medesima, e quitanza a tergo di essa della somma retrodata, emettendo in iscambio della bulletta ritirata una dichiarazione dalla quale risulti di tale ritiramento (Modulo T-10).

Art. 155. I Capi d'uffizio eseguiscono i pagamenti per le spese d'ordine, cioè restituzioni ed espressi, menzionate agli articoli 148, 150 e 153, coi fondi materiali di cassa, o ne verrà loro dato il rimborso dietro produzione dei documenti giustificativi secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 156. Nei casi di riscossioni straordinarie, come supplementi di tasse, abbuonamenti ed altro, il Capo-uffizio dovrà specificarne l'oggetto nella quitanza di cui all'articolo 137.

Art. 157. I Capi degli uffizi telegrafici non annessi alle ferrovie esercitate dallo Stato verseranno mensilmente nelle casse destinate dal Ministero delle finanze le somme introitate. Si faranno versamenti anche nel corso del mese quando la somma nell'ufficio giunga alle lire quattromila.

Invece i Capi degli uffizi telegrafici annessi alle stazioni delle strade ferrate esercitate dallo Stato faranno il versamento giornalmente a mano dei rispettivi cassieri.

Art. 158. I Cassieri di strada ferrata rilascieranno ai Capi d'ufficio dei telegrafi ricevute provvisorie delle somme che da essi riscuotono (modulo T-11), ne terranno conto separato mensilmente (Mod. T-12), e due o tre giorni prima della scadenza di ogni mese verseranno nella tesoreria del circondario, ritirandone tante quitanze separate, quanti sono i Capi d'uffizio d'onde le riscossero ed in loro testa. Le passeranno tosto ad essi in commutazione delle ricevute provvisorie che ritireranno.

Ogni versamento in tesoreria debbe essere accompagnato da una numerata per doppio delle specie che lo compongono, con la data e con la firma di quello che versa (Modulo T-13).

Art. 159. Durante il corso dell'anno i Capi-uffizio potranno ritenere in cassa il fondo presunto necessario per i pagamenti delle spese indicate agli articoli 148, 150, 153, l'ammontare del quale verrà per ciascuna stazione fissato dal Ministero in apposite istruzioni.

Quindici giorni però prima della chiusura dell'esercizio tutti i fondi esistenti in cassa dovranno essere versati, qualunque ne sia il montare.

Art. 160. I versamenti si fanno in conto proventi della Direzione generale dei telegrafi, con indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono.

Nei primi sei mesi di ciascun anno, durante i quali sono aperti due esercizi, i versamenti dovranno essere operati in modo distinto, corrispondentemente all'esercizio da cui i proventi derivano, riportandone quitanze separate.

Art. 161. I Capi d'uffizio debbono far pervenire alla Direzione compartimentale dalla quale dipendono:

1. In ciascun giorno:

(*a*) Tutti i dispacci originali (Mod. T-2) spediti nel giorno precedente, ciascuno con annessa la sua zona di ripetizione, e l'elenco (Mod. T-14), di cui si è detto all'art. 139.

(*b*) Il testo di tutti i dispacci ricevuti (M. T-5) nel giorno precedente, descritti in due elenchi distinti (Moduli T-15, T-16), secondo che sono provenienti dall'interno o dall'estero, e ciascuno con annessa la sua bulletta di consegna (Mod. T-28).

(*c*) Il testo dei dispacci di transito (M. T-5) del giorno precedente, ciascuno con annessa la sua zona di ripetizione.

(*d*) Pegli uffizi che hanno macchine Morse, tutte le zone o striscie di ricevimento dei dispacci, ordinate in modo che si veda facilmente il numero del dispaccio cui si riferiscono e la data, tenendole anche separate possibilmente secondo le varie linee cui appartengono.

2. Al primo di ciascun mese:

(*a*) I registri di spedizione e ricevimento alle macchine (Mod. T-29) di tutto il mese, prescritto dall'art. 147.

(*b*) Gli Uffizi telegrafici che hanno l'obbligo di tener conto dei dispacci transitanti, manderanno gli elenchi speciali (Moduli T-18 e T-20), secondo l'art. 146.

(*c*) Il conto in duplo delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese precedente, colla situazione di cassa (Mod. T-22).

Questo conto dovrà essere corredato delle quitanze del Tesoriere del circondario, descritte in un elenco (Mod. T-23); dei documenti giustificativi delle spese pagate nel corso di detto mese, delle quali spetta il rimborso al Capo d'ufizio, descritte in un inventario (Mod. T-24); di un elenco delle carte contabili esistenti in cassa come denaro; di un elenco delle partite costituenti crediti autorizzati. Tutti gli elenchi ed inventari suddetti si manderanno in triplo.

(*d*) L'elenco delle richieste postali prescritte dall'art. 149 (Mod. T-8).

(*e*) Quadri mensili di statistica dei dispacci (Moduli T-47 e T-51).

(*f*) Un elenco delle carte spedite (M. T-53).

(*g*) I Capi degli Uffizi addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato invieranno anche i registri della corrispondenza di servizio (Mod. T-46) solo però un mese dopo la loro data.

Art. 162. Quando accade la surrogazione per qualunque siasi causa di un Capo d'uffizio, si fanno verbali di consegna (Moduli T-17 e T-19) di quello che esce a quello che entra, al quale ultimo saranno rimessi i fondi esistenti in cassa al momento della cessione, compreso il montare delle quitanze definitive e provvisorie, delle spese non ancora rimborsate, e delle bullette pei dispacci spediti a credito, nonchè le macchine, masserizie ed altro, il che tutto verrà da lui assunto in caricamento. Negli uffizi di ferrovie si avvertirà il Cassiere del cambiamento avvenuto, perchè faccia i versamenti alla Tesoreria in nome del nuovo Capo d'uffizio.

Si farà risultare dal verbale di rimessione di contabilità (Mod. T-17) la somma esistente in numerario e quella in carte contabili, le quali vi saranno descritte partitamente, e in quello dei materiali (Modulo T-19) lo stato di esso. Si faranno tre copie dei due verbali, una da trasmettersi alla Direzione dalla quale dipende l'Uffizio, la seconda resterà in questo, e la terza si lascierà a quello che fa la consegna.

Art. 163. I mandati per rimborso delle spese pagati dai Capi-ufficio dei telegrafi verranno dal Ministero dei lavori pubblici spediti a favore del Capo-uffizio in esercizio senza designazione di nome.

Saranno commutati in assegni della tesoreria generale e questi in quitanze di tesoreria di circondario a favore del detto Capo-uffizio in esercizio.

Tali quitanze saranno dal Capo d'uffizio iscritte nel giornale di cassa, ed unite poi al conto mensile come agli articoli 143 e 161.

Art. 164. Allorchè nei documenti di contabilità, di cui all'art. 161, rilevasi qualche inesattezza od irregolarità, sia circa la tassazione dei dispacci, sia in qualsiasi altra parte, il Capo d'uffizio ne viene reso consapevole dalla Direzione speciale da cui dipende con apposito stato di osservazioni (Modulo T-44), invitandolo a rimandarlo e giustificare il proprio operato od accettarlo.

(D) *Contabilità presso gli uffici telegrafici al chiudimento dell'esercizio.*

Art. 165. Sarà cura tanto dei Capi d'uffizio, come della Direzione generale di procurare che prima del chiudimento dell'esercizio siano incassati tutti i proventi telegrafici, e risolta ogni altra contabilità relativa.

I Capi d'ufficio sono responsabili in proprio, e saranno caricati di uffizio nei loro conti finali di qualsiasi provento che non avessero ancora incassato al chiudimento dell'esercizio.

Art. 166. Alla sera dell'ultimo giorno di ogni esercizio i registri di contabilità al medesimo relativi verranno addizionati, indicandovi la somma in tutte lettere, e saranno chiusi colla data e colla firma del Capo-uffizio.

Art. 167. I Capi degli uffizi telegrafici, al pari di tutti gli impiegati contabili verso lo Stato, saranno tenuti a rendere il conto della loro gestione alla Corte dei conti, attenendosi alle seguenti disposizioni.

Art. 168. Entro il mese successivo a quello del chiudimento dell'esercizio, ciascun Capo d'uffizio trasmetterà in triplice originale alla Direzione compartimentale il conto dei proventi accertati, tanto riscossi, quanto rimasti a riscuotere, e dei versamenti da esso fatti nella tesoreria del circondario (Modulo T-25).

Il conto medesimo, munito di data, sarà sottoscritto dal Capo-uffizio.

Art. 169. Il caricamento si compone del montare del debito del Capo-uffizio al chiudimento dell'esercizio precedente dei proventi telegrafici e delle altre entrate straordinarie relative all'esercizio cui il conto concerne.

Art. 170. Lo scaricamento è composto della somma di cui il Capo-uffizio risultasse creditore dal conto dell'esercizio precedente, e delle somme versate nella tesoreria di circondario nel corso dell'esercizio cui il conto riguarda.

Le quitanze di tesoreria debbono essere inscritte per ordine di data, coll'indicazione del loro numero d'ordine e del loro ammontare.

Art. 171. Il riepilogo ossia parallelo del caricamento collo scaricamento stabilisce il risultamento finale del conto. Accadendo che alla scadenza dell'esercizio alcuna delle spese pagate dal Capo-ufficio non sia ancora stata rimborsata, comparirà essa nel conto a debito dell'uffizio, però soltanto figurativamente. Le cause del debito o del credito che figurassero da tale conto debbono essere giustificate dal Capo-ufficio con note in foglio a parte in altrettanti originali quanti sono quelli del conto del medesimo.

(E) *Operazioni da farsi dalle Direzioni compartimentali.*

Art. 172. Le Direzioni compartimentali verificano e liquidano la contabilità degli uffizi telegrafici a norma delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 173. A misura che loro pervengono le spedizioni giornaliere dei documenti, di cui all'art. 161, registrano in apposito stato (Mod. T-69) il caricamento di ciascun uffizio, e procedono alla verifica delle tassazioni dei dispacci e della esattezza degli elenchi (Moduli T-14, T-15, T-16).

Art. 174. Comunicano tosto agli Uffizi le osservazioni che loro emergono intorno a tassazioni irregolari, invitandoli a procurare di restituire le somme esatte in più, ed obbligandoli a risarcire l'Amministrazione di quelle riscosse in meno, secondo l'articolo 129.

Art. 175. Deducono dai Moduli T-15 quadri separati dei dispacci giunti alle loro stazioni da quelle di ciascuno degli altri compartimenti e se li comunicano vicendevolmente. Quindi mediante il confronto di questi quadri e dei proprii Moduli T-15 cogli stati di trasmissione (Modulo T-14), esaminano se in questi ultimi fosse corsa qualche omissione.

Art. 176. Al giungere degli invii mensili stabiliti all'art. 161 confrontano coi registri alle macchine (Mod. T-29) gli elenchi T-14, T-15, T-16, per vedere se vi siano omissioni od errori, e al caso vi fanno le debite correzioni, ed esaminano se nel giornaliere (Modulo T-46) vi siano dispacci estranei al servizio, e che dovessero quindi tassarsi.

Art. 177. Esaminano se il caricamento del conto mensile (Mod. T-22) sia d'accordo coi conti mensili precedenti, coi dati dello stato (Modulo T-26) e dei bullettari (Mod. T-1).

Art. 178. Osservano parimente se nel detto conto mensile (Mod. T-22) lo scaricamento corrisponde ai conti precedenti ed agli elenchi (Moduli T-23, T-24) che gli accompagnano; se risulti tenuta in cassa una somma maggiore di quella accordata dall'art. 159; se i documenti hanno la voluta regolarità, e se le partite date come crediti autorizzati possano in fatti comprendersi in quella categoria.

Art. 179. Comunicheranno tosto agli Uffizi le osservazioni (Mod. T-44), che loro emergessero da questi esami, e regoleranno i conti tutti di accordo con essi, tenendo un registro di dare ed avere di ciascun Ufficio (Mod. T-26).

Art. 180. Con l'appoggio degli elenchi Moduli T-18 e T-20 delle stazioni, confrontati con quelli T-14, T-15, T-16 e T-29, consultando anche i dispacci ove occorra, compileranno stati separati e specificati dei dispacci costituenti titoli di debito (Mod. T-18) e di credito (Mod. T-20) verso ciascuna delle Amministrazioni estere o Società con le quali si è in relazione diretta per la contabilità internazionale.

Art. 181. Compileranno inoltre quadri mensili riassuntivi (Mod. T-21) delle esazioni degli Uffizi telegrafici da esse dipendenti, distinguendovi le tasse interne dalle estere, e contrapponendovi i versamenti e le spese fatte da esse sui proventi, come pure il totale importo delle lettere e staffette a credito.

Art. 182. Nella prima quindicina d'ogni mese le Direzioni compartimentali dovranno avere eseguite le anzidette operazioni, ed invieranno alla Direzione generale una delle copie del Mod. T-22 e tutte le carte ricevute mensilmente, indicate in *c*, *d*, *e*, *f* dell'art. 161; con due copie degli elenchi relativi, nonchè i quadri riassuntivi di cui parla l'art. 181, il tutto riveduto e corretto, ed accompagnato da quelle osservazioni che saranno del caso.

Art. 183. Invieranno parimente senza ritardo, riveduti e corretti alla Direzione generale, gli stati annui ricevuti dai Capi di ufficio secondo gli articoli 167 e 171.

(F) *Operazioni da farsi presso la Direzione generale.*

Art. 184. La Direzione generale registra nel suo Mod. T-26 i conti di dare ed avere degli uffizi dipendenti dalle direzioni speciali, coll'appoggio delle carte che queste le inviano, ad oggetto di poter sempre conoscere lo stato della relativa contabilità, e valersene per l'esame dei conti giudiziali.

Si riportano in tale registro i totali del debito e del credito risultanti dai conti mensili.

Trasmette mensilmente al Ministero di finanze uno stato delle riscossioni e versamenti (Mod. T-34).

Art. 185. Provvede affinchè siano spediti i mandati di rimborso da convertirsi in assegni, e questi in quitanze, giusta l'art. 163.

Art. 186. Ad ogni trimestre confronta le note della Direzione delle Poste, delle assicurazioni dei dispacci e delle staffette spedite cogli elenchi mensili che le sono pervenuti dagli uffizi telegrafici, giusta il disposto dell'art. 149, e spedisce i relativi mandati di pagamento.

Art. 187. Tiene registri di *dare* ed *avere* verso ognuno degli Stati esteri e verso le società private con cui esistono convenzioni di corrispondenza telegrafica, dai quali consti sempre mensilmente del credito e debito complessivo dello Stato per la corrispondenza internazionale.

Art. 188. Dietro uno spoglio degli stati (Moduli T-18 e T-20) delle Direzioni compartimentali, invia mensilmente ad ogni Stato estero confinante e ad ogni società privata il conto del debito verso ciascuno dei medesimi (Mod. T-30) a norma delle rispettive convenzioni.

Art. 189. Riceve per conto degli Stati e società suddetti il conto mensile del credito dello Stato verso di essi, e lo verifica confrontandolo co' suoi registri.

Dopo tale verificazione fa, se occorre, le sue osservazioni (Mod. T-31), e comunica le medesime in nota a parte, oppure la sua approvazione, a ciascuno Stato o società, e ne prosegue, ove sia d'uopo, la discussione con ulteriori comunicazioni, finchè sia definitivamente accertato ed accettato dalle parti cointeressate.

Art. 190. Sistemati per tal modo i conti reciproci con gli Stati esteri e le società private, scambia con essi il ristretto di *dare* ed *avere* (Mod. T-33), prima mensilmente, quindi per ogni trimestre, stabiliendo in quest'ultimo la somma che lo Stato deve ricevere o pagare per saldo.

Tali ristretti debbono essere firmati dai Capi delle rispettive Amministrazioni, o da chi per essi, in segno di approvazione.

Art. 191. Se da codesta sistemazione di conto risulta che l'erario dello Stato sia in credito di qualche somma verso lo Stato estero o società, la Direzione Generale ne informa il Capo dell'uffizio telegrafico presso il Ministero dell'Interno in Torino, perchè nella sua qualità di cassiere speciale ne faccia a suo tempo la riscossione.

Art. 192. Per l'opposto, se l'erario dello Stato rimane in debito, provvede pel relativo pagamento con applicazione ai fondi del suo bilancio.

Art. 193. Nei conti in fine dell'esercizio del Capo ufficio di Torino, qual cassiere speciale per la riscossione dei crediti verso gli Stati esteri e società private, il caricamento si comporrà dell'intiera somma liquidata a carico di detti Stati o società, e come residuo a suo debito, però soltanto figurativamente, di quelle che dai medesimi restassero ancora dovute.

Art. 194. Accadendo che la liquidazione e l'assestamento della contabilità internazionale non possa compiersi prima del tempo stabilito per la presentazione dei conti annuali, vi si comprenderanno i risultamenti apparenti dai registri.

Art. 195. Alla scadenza dell'esercizio formasi il conto particolare amministrativo dei proventi telegrafici secondo il prescritto dai generali regolamenti per l'ulteriore suo corso.

Art. 196. Riguardo ai conti annui che i Capi di ufficio debbono rendere alla Corte dei conti, a norma degli art. 167 e seguenti, che si ricevono dalle Direzioni compartimentali secondo l'art. 183, dopo averli controllati coi proprii registri, se ne forma un riepilogo generale che presenti per totali il caricamento e lo scaricamento di ciascun ufficio telegrafico, e se ne trasmette alla Corte dei Conti una copia unitamente ad un esemplare del conto particolare d'ogni ufficio ed alle carte giustificative.

Art. 197. Allorchè la Direzione Generale riceve dalla Corte dei conti la declaratoria d'approvazione dei conti e di liberazione dei capi ufficio dei telegrafi, trasmette, a questi un doppio del conto rispettivo, in calce al quale, per mezzo d'una dichiarazione sottoscritta dal Direttore generale, fa risultare di detta approvazione e liberazione, aggiungendovi in foglio a parte quelle speciali istruzioni ed avvertenze che si rendessero necessarie per regolare la loro contabilità ulteriore.

Art. 198. Tutti gli stampati occorrenti agl'impiegati telegrafici pel servizio della contabilità di cui tratta il presente Regolamento, saranno forniti trimestralmente per cura delle Direzioni compartimentali secondo le norme che verranno prescritte dalla Direzione Generale.

Art. 199. I registri, stati periodici e le altre carte di contabilità verranno custoditi negli archivi delle Direzioni compartimentali o della Direzione Generale.

Gli originali dei dispacci trasmessi e ricevuti, e le relative zone verranno tenuti in buon ordine presso le Direzioni compartimentali, ed in capo a due anni, quando sia ultimata la contabilità ad essi relativa, si annulleranno, sia rimpastandoli nella cartiera, sia bruciandoli, in modo tale insomma che il contenuto di essi non abbiasi a divulgare.

Capo IV. — *Contabilità passiva.*

(A) *Disposizioni generali.*

Art. 200. Tutti i lavori e provviste per l'esercizio dei telegrafi si eseguiscono coi fondi, e dentro i limiti determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

Art. 201. La Direzione Generale assegnerà a ciascuna Direzione compartimentale quella parte delle somme bilanciate che le competerà a seconda del bisogno, e non potrà essere oltrepassata.

Occorrendo in un compartimento, per circostanze speciali, di dover sorpassare nelle spese la somma stabilita, il Direttore ne informerà in tempo opportuno la Direzione Generale mediante specificato rapporto che giustifichi il bisogno del fondo suppletivo del quale si crederà necessario di proporre la domanda.

Art. 202. Le spese sono divise in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie quelle necessarie per la manutenzione ed esercizio delle linee e relativi servizi.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'eseguimento di nuove linee ed impianto di nuove stazioni, o per la ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

Art. 203. I lavori in generale si eseguiscono in base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore per le opere di pubblica utilità, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti.

I progetti sono approvati dal Ministro, previo il voto del Consiglio d'Amministrazione.

Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l'Amministrazione può ordinare l'esecuzione di opere senza un preventivo progetto. Ciò tutto secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.

Art. 204. Ogni progetto sarà corredato da un capitolato d'appalto che descriva il lavoro da eseguirsi, e determini gli obblighi imposti all'imprenditore, e la spesa delle opere.

Il capitolato deve essere redatto in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dai prezzi adottati.

Art. 205. Le indennità per imposizioni di servitù, e per deterioramenti alle proprietà, saranno corrisposte in base e secondo le norme stabilite dalla legge di espropriazione.

(B) *Dei contratti.*

Art. 206. All'esecuzione dei lavori si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Direttore Generale o suoi delegati, oppure per economia, e nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 207. I detti contratti, salva convenzione in contrario, saranno sempre subordinati alle condizioni generali stabilite dalla legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche.

(C) *Esecuzione di lavori e contratti.*

Art. 208. I lavori di manutenzione delle linee telegrafiche saranno eseguiti dai Capi-squadra e Guardafili, ai quali ne viene affidata la sorveglianza sotto la immediata direzione dei Sorveglianti e Capi-Sezione.

Art. 209. Quando però ne occorra il bisogno, e non sia conveniente di riunire in isquadre il personale dei guardafili, l'incaricato della costruzione potrà assumere in loro sussidio quel numero di lavoranti che si giudicherà necessario, i quali dovranno essere pagati settimanalmente per ordine del Direttore del compartimento in base a stati nominativi (Mod. T-65), sottoscritti dai Capi-squadra, dai Sorveglianti e dal Capo-sezione sotto la cui responsabilità si eseguiranno i lavori.

Art. 210. La direzione dei lavori di nuova costruzione, o di riattamento generale di una linea, sarà sempre affidata ad un Sotto-ispettore, o ad un Capo-sezione, che verrà delegato dalla Direzione Generale.

Art. 211. Quando i lavori saranno stati conceduti in appalto, si osserveranno pei pagamenti le condizioni speciali del capitolato, e quelle generali stabilite dalla legge.

Se i lavori si eseguiranno ad economia, tanto a cottimo, che a giornata, i pagamenti saranno eseguiti regolarmente da chi ne avrà l'incarico, dietro presentazione dei certificati Mod. T-66 e Mod. T-67 sottoscritti dai Sorveglianti e dal Funzionario a cui è affidata la direzione dell'opera.

(D) *Spese di manutenzione e di esercizio.*

Art. 212. Per far fronte alle spese di manutenzione e d'esercizio potrà essere assegnato a ciascun Direttore un credito proporzionato sopra una cassa pubblica che gli sarà regolarmente rinnovato, dietro trasmissione dei titoli giustificativi delle spese che saranno in tempo opportuno spediti alla Direzione Generale con un elenco (Mod. T-57).

Di tutte le spese si dovrà tener registro esatto (Mod. T-58) presso ciascuna Direzione, che al termine dell'anno finanziario ne spedirà alla Direzione Generale un quadro generale riassuntivo diviso per categorie (Mod. T-59).

Art. 213. Tutte le spese d'ufficio, compresa la carta intestata, ad esclusione degli altri stampati, acquisto di nuove masserizie, macchine o pile, verranno sostenute dai Capi d'ufficio, ai quali si assegnerà perciò a titolo d'indennità una somma annua da fissarsi dalla Direzione Generale e pagabile in rate mensili.

Art. 214. Oltre allo stipendio è accordato agli Ispettori Capi, Sotto-Ispettori, Direttori, Verificatori, Ufficiali telegrafici e Sorveglianti per ogni giornata di trasferta fuori della ordinaria loro residenza, ed ai Capi-squadra e Guarda-fili fuori del raggio della loro rispettiva vigilanza, una indennità giornaliera, di pernottazione e di viaggio, nei termini seguenti:

	Indennità giornaliera	Indennità di pernottazione	Indennità di viaggio per cadun chilom.	Per strade ferrate
Ispettore-capo, Sotto-ispettore e Direttore	8	»	0 40	0 10
Verificatori	6	»	0 30	0 10
Ufficiali telegrafici di ogni classe	3	»	0 30	0 10
Capi sezione	3	2	0 30	0.10
Sorveglianti	2	2	0 20	0 08
Capi-squadra	1 25	1	»	Nulla è dovuto a chi tiene un biglietto di servizio.
Guarda-fili	1	0 75	«	

Art. 215. Non si fa luogo all'indennità di viaggio quando il percorso non ecceda i dieci chilometri, nè quando la traslocazione è ordinata per punizione, o sulla dimanda del traslocato.

Art. 216. Pegli ufficiali telegrafici che fossero destinati in surrogazione fuori dell'ordinaria loro residenza, l'indennità giornaliera non potrà estendersi a più di 15 giorni consecutivi; per quelli però non istipendiati l'indennità si continuerà per tutto il tempo della surrogazione.

Art. 217. Per le traslocazioni a paesi fuori del continente si rimborseranno le spese di viaggio.

Capo V. — *Contabilità dei materiali.*

Art. 218. Tutto il materiale occorrente per lo stabilimento, esercizio e manutenzione tanto delle linee, che degli uffici telegrafici, sarà provveduto dalla Direzione Generale.

Art. 219. Saranno però eccettuati da tale disposizione, e posti a carico dei Capi d'ufficio, mediante l'assegno di un'annua somma a stabilirsi per ogni stazione, gli oggetti indicati nell'art. 213.

Art. 220. Per incarico speciale della Direzione Generale, ed in conformità delle condizioni dalla medesima stabilite, potrà affidarsi ai Direttori di compartimento la provvista di quei materiali ed oggetti che con notevole risparmio di spesa, o di tempo si potessero acquistare nel rispettivo compartimento (art. 207).

In ogni caso si dovranno osservare le formalità e prescrizioni stabilite dalla legge.

Art. 221. Le provviste di materiali ed oggetti di consumo, destinati alla costruzione e manutenzione delle linee ed uffici telegrafici, saranno depositate nei magazzeni a tal uopo destinati.

I registri, moduli, stampati ed altri oggetti di cancelleria somministrati dalla Direzione Generale saranno dalla medesima ritenuti e distribuiti a seconda delle richieste.

Art. 222. La conservazione dei materiali d'ogni genere è affidata:

1) Al Magazziniere centrale delle strade ferrate dello Stato in Torino.

2) Ai Direttori di compartimento, e per essi:

Agli impiegati da essi medesimi incaricati della sorveglianza e custodia del magazzeno compartimentale da stabilirsi in apposito locale presso ciascuna Direzione.

Ai Capi-sezione, e subordinatamente anche ai Sorveglianti, pei depositi lungo le linee, e pegli utensili ed oggetti tutti che occorrono per la vigilanza e manutenzione delle linee stesse.

Ai Capi d'ufficio per tutte le macchine ed oggetti d'esercizio e di ricambio.

3) Alla Direzione delle officine delle strade ferrate per tutti gli oggetti in riparazione che vi saranno regolarmente introdotti.

Art. 223. Nel magazzeno centrale in Torino saranno introdotti tutti gli oggetti che saranno acquistati dalla Direzione Generale per provvedere al servizio dei telegrafi. Nei magazzini presso le Direzioni si riceveranno gli oggetti destinati alle linee e stazioni del compartimento, che vi si invieranno in base a regolari richieste preventive, che di sei in sei mesi si trasmetteranno alla Direzione Generale per cura dei singoli Direttori.

Nei depositi lungo le linee e nei locali a tale uso destinati non si conserveranno che i materiali rigorosamente necessarii alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle stazioni principali si stabiliranno piccoli depositi di meccanismi ed altri oggetti strettamente necessari al ricambio di quelli di esercizio in caso di bisogno.

Gli agenti di manutenzione non potranno ritenere presso di sè che gli strumenti ed utensili necessari al loro servizio.

Art. 224. Ad ogni Magazziniere, Capo-sezione, Capo d'ufficio e Sorvegliante rispettivamente sarà dato caricamento di tutto il materiale ad essi rimesso mediante apposito libro-mastro (Mod. T-41).

Art. 225. La contabilità del magazzeno centrale delle strade ferrate in Torino viene tenuta a norma delle prescrizioni del relativo Regolamento delli 10 settembre 1855.

Le domande di materiale al detto magazzeno si dovranno fare mediante bullette di richiesta (Modulo T-61), che vi saranno trasmesse dagli Ispettori Capi o Sotto-Ispettori, dei quali sarà sempre necessaria la firma.

Art. 226. Anche dal magazzino centrale del compartimento non potrà essere estratto alcun oggetto se non all'appoggio di apposite bullette di richiesta (Modulo T-61), sottoscritte dal Capo-sezione e dal Direttore.

Non si potrà neppure introdurre nei detti magazzini alcun oggetto o provvista se non venga accompagnato da bullette d'introduzione (Modulo T-62), controfirmate da un Ispettore-capo o Sotto-Ispettore, quando si tratti di materiali inviati dalla Direzione Generale, ed in caso diverso dal Direttore del compartimento.

Art. 227. I materiali introdotti nei magazzeni dovranno sempre essere verificati, e quando non sieno riconosciuti conformi alle indicazioni delle note e bullette di introduzione, si farà di ciò risultare mediante verbale sottoscritto dal Direttore, da un Capo-sezione e da due testimoni.

Art. 228. Anche i meccanismi ed apparati telegrafici che si trasmettono alle officine di riparazione dovranno essere accompagnati da relativa bulletta (Mod. T-62).

Art. 229. Il movimento di tutto il materiale dei magazzeni dovrà risultare da un giornale (Mod. T-60) destinato a rappresentare ad ogni istante la situazione degli oggetti depositati.

Art. 230. Il movimento del materiale nei depositi lungo le linee si terrà dai sorveglianti in apposito libretto (Mod. T-45), che sarà verificato e vidimato dal Capo-sezione una volta al mese.

Art. 231. Le scritturazioni sui registri si faranno con nitidezza e precisione, adottando sempre per la denominazione degli oggetti la nomenclatura degli inventari a stampa (Mod. T-68) ed evitando rigorosamente ogni raschiatura o cancellatura.

I registri saranno tenuti in giornata, e si osserveranno sempre le prescrizioni specificate in ciascun modulo.

Art. 232. Il presente Regolamento andrà in attività per le Direzioni di Torino, Milano, Bologna, Firenze e Cagliari, cominciando dal 1.o aprile 1861.

Torino, 7 febbraio 1861.

Visto ed approvato per ordine di S. M.
Il Ministro Jacini.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.